Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 18 ottobre — Numero 245

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO *18 giugno 1922, n. 1185, che* ***approva*** *il regolamento per l'istruzione industriale.*

REGIO DECRETO *6 luglio 1922, n. 1315, che estende ai territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli.*

REGIO DECRETO *n. 2160 riflettente modificazioni a decreto Luogotenenziale.*

RELAZIONI e REGI DECRETI *per gli scioglimenti dei Consigli comunali di Bucine (Arezzo) e Assemini (Cagliari).*

Disposizioni diverse.

Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — *Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse*: Estrazione delle cartelle del Credito comunale e provinciale — *Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza*: Elenco delle pensioni e delle indennità conferite ai sanitari, loro vedove ed orfani durante il 1° trimestre 1922 — *Ministero del tesoro*: Errata-corrige — *Ministero per l'agricoltura*: Divieto d'esportazione *Ministero per l'industria ed il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1185 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854;

Viste le leggi del 31 marzo 1904, n. 140, dell'8 luglio 1904, n. 351, del 29 dicembre 1904, n. 679, del 25 giugno 1906, n. 255, del 15 luglio 1906, n. 383, del 30 giugno 1907, n. 414, dell'11 luglio 1907, n. 502, e del 14 luglio 1907, n. 563;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2001;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1275;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175;

Visto il R. decreto in data 22 marzo 1908, n. 187;

Visto il R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Visto il decreto Luogotenenziale 6 marzo 1919, numero 682;

Visto il R. decreto 3 aprile 1921, n. 591;

Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione industriale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato e reso esecutivo l'unito regolamento per l'istruzione industriale, visto e firmato d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti le scuole industriali in quanto siano contrarie a quelle stabilite nel regolamento di cui al precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

REGOLAMENTO per l'istruzione industriale

TITOLO I.

Istituzione e finanziamento di Regie scuole industriali

Art. 1.

Al Ministero per l'industria e il commercio spetta il Governo dell'insegnamento industriale e il compito di promuoverne l'incremento in conformità delle tendenze e dei bisogni dell'industria.

Il Ministro è coadiuvato dal Consiglio superiore per l'istruzione industriale.

Per la vigilanza delle scuole industriali, sia pubbliche che private, il ministro si vale dell'opera degli ispettori dell'insegnamento industriale. Può anche valersi dell opera dei direttori e degli insegnanti delle scuole dipendenti dal Ministero, di altri funzionari di amministrazioni centrali e provinciali, come pure di persone autorevoli per dottrina e per esperienza.

Art. 2.

Le Regie scuole industriali, ordinate in base alla legge 14 luglio 1912, n. 854 ed ai decreti-legge 10 maggio 1917, n. 896 e 8 dicembre 1918, n 2001, ed in conformità delle norme del presente regolamento, sono riconosciute come Istituti pubblici dotati di personalità giuridica propria e di autonomia nelle loro funzioni amministrative sotto la vigilanza e la tutela del Governo e nei limiti prescritti dai rispettivi statuti organici.

Art. 3.

Per la fondazione di Regie scuole professionali occorrono le condizioni seguenti:

1° che almeno uno degli Enti locali (Provincia, Comune o Camera di commercio od altro Ente morale) abbia, a norma del seguente articolo, deliberato di proporre al ministro l'istituzione della scuola, dimostrandone la necessità ed assumendo, a proprio esclusivo onere o con la compartecipazione di altri Enti locali che abbiano preso regolare impegno in proposito, gli obblighi fissati dalle norme in vigore per l'impianto ed il mantenimento delle scuole industriali;

2° che il competente Consiglio superiore per l'istruzione industriale, al quale, per l'occasione, sarà aggregato un rappresentante del Ministero del tesoro, dia parere favorevole sulle proposte degli Enti locali;

3° che l'istituzione della scuola sia autorizzata con apposita legge, se trattasi di scuole di 3° grado o di stazioni sperimentali per industrie speciali, ovvero che siano iscritti nominativamente in apposito allegato del bilancio del Ministero i fondi occorrenti al pagamento del contributo, se trattasi di altre scuole.

Art. 4.

Dalle deliberazioni di cui al n. 1 del precedente articolo, deve risultare:

1° la domanda al ministro per l'istituzione della scuola e la dimostrazione della sua necessità in rapporto alle condizioni locali;

2° l'obbligazione di concorrere alle spese d'impianto della scuola e di contribuire, senza limitazione di tempo, a quelle di esercizio con una somma annua determinata in misura fissa e tale che, insieme con i contributi del Governo e degli altri Enti, sia sufficiente alle spese previste per il mantenimento della scuola;

3° l'obbligazione da parte di uno o più tra gli Enti locali, di concedere una conveniente sede per la scuola, per i laboratori e per le officine, di provvedere alla manutenzione della sede stessa ed alla fornitura di acqua, di illuminazione e di riscaldamento per tutti i servizi della scuola.

Le prestazioni in natura, cui sono obbligati gli Enti locali a termini del precedente paragrafo, possono, in base a speciali convenzioni, essere surrogate da altre equivalenti prestazioni.

La scelta dei locali o i progetti di nuovi edifici destinati a sede di scuole industriali, come pure i successivi progetti di ampliamento e di sistemazione, devono essere approvati dal ministro dell'industria e del commercio, sentito il parere dei Consigli e dei corpi competenti.

Art. 5.

Per le scuole e per i corsi di istruzione industriale da istituire presso orfanotrofi o altri Istituti di beneficenza per ricovero di giovani, l'obbligo di provvedere i locali e di contribuire alle spese d'impianto e di mantenimento della scuola nella misura stabilita dal decreto-legge 10 maggio 1917, n. 896, può essere assunto dall'Istituto di beneficenza con o senza il concorso di altri Enti.

Art. 6.

Gli stanziamenti nei bilanci delle Provincie e dei Comuni, che abbiano per oggetto la conservazione e la istituzione di Regie scuole industriali, possono essere autorizzati con le stesse forme prescritte dagli art. 190 e 310 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto del 4 febbraio 1915, n. 148, per le deliberazioni dei Consigli comunali e degli articoli 213 e 259 dello stesso testo unico per quelle dei Consigli provinciali.

Art. 7.

Le Casse di risparmio ed i Monti di Pietà che ricevono depositi fruttiferi possono deliberare, nei limiti degli utili netti determinati per ogni esercizio e non devoluti ai fondi patrimoniali, contributi continuativi per il mantenimento di Regie scuole industriali.

Il pagamento dei contributi stessi è subordinato alla disponibilità degli utili, ma salvo le particolari disposizioni statutarie, ha la precedenza su ogni altra elargizione.

Art. 8.

Alla fondazione e al mantenimento di Regie scuole industriali e di Regie stazioni sperimentali possono partecipare anche Enti diversi da quelli indicati dall'art. 3.

Possono pure parteciparvi i privati cittadini, nonchè le organizzazioni ed i sodalizi riconosciuti e permessi dalle vigenti leggi.

L'assegnazione del contributo per il mantenimento annuo dell'erigendo istituto può essere fatta mediante donazione del corrispondente capitale ovvero con vincolo di usufrutto su rendita consolidata depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

Nei casi previsti dal precedente capoverso, oltre i pareri prescritti dalle vigenti disposizioni sarà richiesto anche il parere del Consiglio di Stato.

Quando non sia provveduto mediante donazione o mediante vincolo di usufrutto, la continuità e la invariabilità del contributo devono essere garantiti da uno degli Enti indicati nel precitato art. 3.

L'Ente fidejussore assume a proprio carico, e salvo rivalsa, il pagamento del contributo garantito.

Il nome ed il contributo degli Enti, delle associazioni e dei privati che concorrono alla fondazione o al mantenimento della scuola o della stazione sperimentale sono indicati nel decreto di fondazione.

Art. 9.

Entro il primo trimestre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione di ciascuna Regia stazione sperimentale provvede alla compilazione o alla revisione degli elenchi delle ditte, delle imprese e degli stabilimenti che esercitano le industrie alle quali la stazione sperimentale è coordinata.

Gli elenchi sono divisi per distretti camerali e comprendono per ciascuna ditta, l'indicazione dell'industria esercitata, la sede principale, le succursali e gli stabilimenti dipendenti e, in conformità del decreto di istituzione della stazione sperimentale, l'indicazione del capitale effettivamente impiegato nell'industria, ovvero quella del numero degli operai o quella del numero dei cavalli di forza impiegati in ciascuno degli stabilimenti.

Non più tardi del 31 maggio di ciascun anno gli elenchi di cui sopra con l'indicazione del contributo dovuto da ciascun industriale, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della stazione sperimentale e, per quindici giorni consecutivi, nell'albo delle rispettive Camere di commercio.

Le notizie dell'elenco relativo ai singoli interessati sono entro il mese di giugno comunicate agli interessati stessi con lettera raccomandata, a cura delle rispettive Camere di commercio.

Contro la determinazione del contributo è ammesso ricorso al Ministero entro due mesi dalla avvenuta pubblicazione dell'elenco nell'albo della Camera di commercio.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La riscossione dell'intero contributo annuale è fatta dalle rispettive Camere di commercio insieme all'ultima rata della tassa camerale.

Nella prima quindicina di ciascun anno le Camere di commercio versano alla stazione sperimentale interessata l'ammontare dei contributi riscossi nell'anno precedente, dedotte le eventuali spese di riscossione.

Art. 10.

Uno statuto organico, approvato con R. decreto su proposta del ministro dell'industria e del commercio, determina il carattere, il grado e l'ordinamento particolare delle singole scuole e gli scopi ad esse prestabiliti nell'interesse generale e per il maggior vantaggio della località ove hanno sede e delle classi di cittadini che specialmente debbono profittarne.

Art. 11.

I contributi del Governo e di ciascuno degli Enti locali nelle spese di impianto ed i loro contributi annuali fissi per il mantenimento della scuola, come pure gli altri obblighi degli Enti locali debbono essere inseriti nello statuto organico della scuola.

Il contributo del Ministero a favore di ciascuna scuola viene iscritto sotto il nome di questa in apposito allegato del bilancio annuale di previsione della spesa

Gli oneri assunti dagli Enti locali debbono essere iscritti nei rispettivi bilanci fra le spese obbligatorie.

Art. 12.

Oltre al contributo fisso annuale ed a quello d'impianto, il Ministero può concedere alle Regie scuole sussidi straordinari per sdoppiamenti di corsi, per corsi aggregati, per incremento del materiale didattico e di officina e per sussidi al personale entro i limiti di apposito stanziamento in bilancio.

Art. 13.

I proventi delle officine e dei laboratori e gli altri proventi eventuali sono destinati all'incremento del bilancio della scuola per le spese di carattere straordinario.

Art. 14.

Nelle Regie stazioni sperimentali la contribuzione obbligatoria degli industriali, i proventi diversi, compresi quelli stabiliti dal regolamento interno per analisi, prove, controlli, ricerche e tarature, sono destinati alle spese di esercizio di laboratorio, alla retribuzione del personale avventizio, agli assegni personali non previsti nella pianta organica e ad ogni altra manifestazione di attività della stazione.

Art. 15.

Per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'ampliamento o al restauro di edifici esclusivamente destinati alle Regie scuole industriali ordinate in base al presente regolamento, ed all'arredamento di esse, gli Enti che assumono l'obbligo di fornire i locali possono ottenere dei prestiti a mutuo dalla Cassa depositi e prestiti alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti e con il concorso dello Stato nel modo e nella misura fissate nell'articolo 14 del regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Art. 16.

La domanda di mutuo deve essere presentata al Ministero e corredata dei seguenti documenti:

1° copia della deliberazione di contrattazione del mutuo da parte dell'Ente contraente nei modi e nelle forme prescritte dal R. decreto 5 luglio 1908, n. 471, e delle approvazioni di detta deliberazione da parte dell'autorità tutoria;

2° copia del progetto comprendente una relazione dimostrativa, la pianta, le sezioni, i prospetti e i particolari dell'edificio, la stima dei lavori e le condizioni di esecuzione. Tale progetto sarà corredato dal parere favorevole del genio civile e da quello del medico provinciale;

3° dichiarazione circa la garanzia offerta per l'estinzione del mutuo;

4° bilancio dell'Ente mutuatario.

Art. 17.

Il mutuo viene concesso con decreto Ministeriale dopochè il Consiglio superiore dell'istruzione industriale avrà riconosciuto che il progetto di costruzione, ampliamento o restauro soddisfi a tutte le esigenze didattiche e che la spesa sia adeguata ai reali bisogni della scuola.

Quando il mutuo sia richiesto dalla scuola il Consiglio deve pure esaminare se il bilancio di essa presenti margine sufficiente per la quota di ammortamento.

Nel decreto che autorizza la concessione del mutuo sono determinati la durata del prestito e l'impegno della spesa a carico del Ministero per il servizio degl'interessi.

Art. 18.

Il decreto di autorizzazione è trasmesso dal Ministero dell'industria e del commercio alla Cassa depositi e prestiti perchè promuova la sovrana concessione.

Per l'accettazione, la somministrazione e l'ammortamento del prestito valgono le norme del R. decreto 5 luglio 1908, n. 471

Art. 19.

Qualora i terreni e i fabbricati acquistati, costruiti, ampliati o restaurati coi prestiti contratti in base all'art. 15 del presente regolamento, siano adibiti anche in parte senza il consenso del Ministero dell'industria e del commercio, ad uso diverso da quello per il quale il mutuo fu concesso, il Ministero stesso ha diritto di revocare il proprio concorso in rapporto all'Ente mutuatario e potrà rivalersi contro di esso tenuto per la somma pagata,

quanto per l'onere assunto per il servizio del prestito verso la Cassa depositi e prestiti.

I locali compresi in detti fabbricati restano a completa disposizione della scuola anche quando questa non abbia immediata necessità di utilizzarsi per i propri insegnamenti.

Art. 20.

La soppressione di una R. scuola è disposta, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale, con decreto Reale preceduto da relazione che dovrà essere pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*. Essa potrà essere motivata anche da una non giustificata diminuzione notevole di alunni, durata per oltre un triennio o dal fatto che la scuola non raggiunge gli scopi per i quali è stata istituita.

I contributi del Governo e degli Enti continueranno ad essere pagati per il tempo necessario a soddisfare gli obblighi assunti verso il personale e gli impegni derivanti dalla gestione della scuola.

Il materiale o quanto altro appartiene alla scuola soppressa viene destinato, previo accordo fra gli Enti contribuenti, a vantaggio di altri Istituti locali già esistenti o da costituirsi che abbiano affinità d'indole e di scopi con la scuola soppressa.

Art. 21.

Decretata la soppressione di cui al precedente articolo, si procede alla chiusura dei conti della scuola ed all'accertamento della consistenza del suo patrimonio.

Una Commissione composta di un funzionario dello Stato, scelto dal ministro e di altri due membri, scelti di comune accordo dagli Enti locali, assume la rappresentanza dell'Istituto agli effetti della liquidazione. La presidenza della Commissione spetta al rappresentante del Ministero.

All'estinzione della passività e degli altri oneri derivanti dalla precedente gestione della scuola saranno, in primo luogo, destinati i valori in numerario e i titoli posseduti dalla scuola e successivamente i contributi del Governo e degli altri Enti, a mente del penultimo capoverso del precedente articolo.

A tal uopo la Commissione liquidatrice compila l'elenco dei pagamenti da effettuarsi nell'anno, a termini dei contratti e delle convenzioni esistenti, e richiede a ciascuno degli Enti il pagamento di una quota proporzionale al rispettivo contributo annuale.

Al pagamento della quota dei contributi di liquidazione, il Governo e gli Enti provvedono con mandati intestati al presidente della Commissione liquidatrice.

Se la liquidazione si protrae oltre l'anno, la Commissione deve fare un rendiconto annuale.

Compiuta la liquidazione la Commissione compila il bilancio finale.

Tanto il rendiconto annuale quanto il bilancio di liquidazione sono trasmessi per la approvazione al Ministero dell'industria e del commercio accompagnati da tutti i documenti giustificativi. Copia del rendiconto e del bilancio finale, approvati dal Ministero, è inviata a cura della Commissione agli altri Enti interessati.

Le spese della liquidazione, compresi i compensi spettanti ai componenti la Commissione liquidatrice, gravano sul bilancio della scuola.

TITOLO II

Ordinamento delle scuole

CAPO I.

Classificazione delle scuole

Art. 22.

Le scuole per l'insegnamento professionale possono essere maschili, femminili e miste e possono avere orario feriale completo, ovvero ridotto.

Quelle ad orario diurno feriale completo sono di 1ª, di 2° o di 3° grado.

La scuola che abbia più sezioni prende nome dalla sezione che in essa ha carattere predominante.

Art. 23.

La R. scuola di 1° grado o R. scuola popolare operaia per arti e mestieri impartisce la coltura elementare e quella che serve di razionale avviamento alle arti e ai mestieri.

Essa si svolge in tre anni di corso.

Art. 24.

La R. scuola industriale di 2° grado o scuola di tirocinio fornisce il corredo di cognizioni tecniche e pratiche necessarie alla preparazione degli operai per professioni qualificate nell'industrie manifatturiere od artistiche. Le RR. scuole di tirocinio hanno programmi appropriati alle esigenze di ciascuna professione ed assumono denominazione speciale secondo l'industria per la quale prevalentemente preparano le maestranze. Esse hanno una durata variabile non minore però di tre anni di corso

Le RR. scuole industriali di 2° grado che, per la durata del corso, non inferiore a quattro anni, o per i corsi di perfezionamento annessi o per le finalità particolari, vanno oltre le scuole di semplice tirocinio, saranno dichiarate scuole industriali superiori di 2° grado, previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale.

Le scuole di tirocinio per la formazione di operai specializzati per professioni che richiedono una minore preparazione tecnica e nelle quali gli insegnamenti di lavoro hanno assoluta preponderanza su quelli teorici e grafici assumono il nome di laboratori-scuola ed hanno una durata di corso non superiore ai due anni

Art. 25

La R. scuola industriale di 3° grado fornisce la coltura tecnica e pratica necessaria per l'alta maestranza con funzioni direttive nelle diverse industrie o per i maestri d'arte nelle industrie artistiche.

Le scuole che preparano l'alta maestranza per l'industria assumono il titolo di RR. Istituti industriali, con l'aggiunta della denominazione dell'industria speciale, a cui esse indirizzano gli alunni.

Le scuole per maestri d'arte nelle industrie artistiche assumono il titolo di RR. Istituti di arte industriale.

Art. 26.

Al titolo di R. scuola o di R. Istituto può essere aggiunto il nome di persona che si sia segnalata nelle arti, nelle scienze e nei commerci o che abbia reso eminenti servizi alla scuola

Art. 27.

Le RR. scuole ad orario ridotto sono intese particolarmente ad elevare la coltura teorica e pratica degli operai già occupati nelle industrie: esse possono comprendere corsi la cui frequenza è, a norma dell'art. 5 del D. L. 10 maggio 1917, n. 896, obbligatoria per operai al disotto dei 18 anni che non hanno compiuto il corso di una scuola di tirocinio, e corsi facoltativi.

I corsi facoltativi servono per operai adulti od integrano gli insegnamenti impartiti nel corso obbligatorio.

Le RR. scuole ad orario ridotto possono essere aggregate alle scuole industriali ad orario completo

Art. 28.

Alle RR. scuole industriali possono essere anche aggregati:

a) corsi celeri per emigranti;

b) corsi di perfezionamento per uno o più degli insegnamenti impartiti nella scuola;

c) corsi di preparazione;

d) corsi temporanei di specializzazione tecnica.

I corsi aggregati possono essere tenuti in località diversa da quella in cui ha sede la scuola.

L'autorizzazione ad aprire i corsi contemplati nel presente articolo è data volta per volta con decreto del ministro sentito il parere del Consiglio d'amministrazione della scuola, a cui i corsi debbono essere aggregati.

Art. 29

Alla preparazione didattica sperimentale e pratica degli insegnanti e dei capitecnici delle RR. scuole industriali e professionali si provvede:

a) per gli insegnamenti di carattere tecnico con la scuola di magistero annessa all'Istituto nazionale di istruzione professionale in Roma, in virtù del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896. In sussidio alla scuola di magistero potranno con decreto Ministeriale, e su parere del Consiglio superiore della istruzione industriale, essere istituiti corsi speciali per insegnamenti tecnologici e pratici presso stazioni sperimentali o scuole distinte per la perfezione del funzionamento e per la specialità dell'impianto;

b) per gli insegnamenti di arte applicata con i corsi magistrali annessi ai RR. Istituti di arte industriale. Tali corsi magistrali avranno la durata di due anni;

c) per l'insegnamento di lavori femminili e di governo domestico, con l'istituzione di corsi di perfezionamento magistrale annessi a scuole femminili. Tali corsi si istituiranno mediante decreto Reale, su parere del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale.

CAPO II.

Anno scolastico
Materiale d'insegnamento — Esercitazioni pratiche

Art. 30.

L'anno scolastico per le scuole a orario feriale completo comincia col 16 ottobre e termina col 15 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni e le esercitazioni di officina e di laboratorio hanno la durata di dieci mesi, ivi compreso il periodo degli esami. Esse hanno luogo tutti i giorni eccettuate le domeniche, le feste religiose e civili riconosciute dallo Stato e altri 16 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, di Pasqua ed altre consuetudinarie della località dove ha sede la scuola.

Ogni altra vacanza è vietata.

Le officine ed i laboratori, ove le condizioni della scuola lo consentano, restano aperte durante il periodo dalla chiusura della sessione estiva di esami al termine dell'anno scolastico.

La durata dell'anno scolastico nelle scuole a orario ridotto viene determinata nel decreto di istituzione.

Art. 31.

Ogni scuola deve possedere una biblioteca, una collezione tecnologica, officine, gabinetti e laboratori nel numero previsto dallo statuto organico. Altri gabinetti e laboratori possono essere aggiunti su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola e del Collegio degli insegnanti nei limiti dei fondi disponibili in bilancio.

I laboratori delle stazioni sperimentali debbono prestare la loro opera nell'interesse delle amministrazioni ed anche di privati. Contro compenso da parte di questi possono prestare tale opera anche i laboratori e gabinetti delle scuole con la approvazione del Ministero.

Art. 32.

Agli Istituti d'arte industriale è annesso un museo di arte applicata, la cui formazione è affidata ad una Commissione composta del direttore dell'Istituto, del conservatore del museo e di un membro nominato dal Ministero. L'ordinamento e la custodia del museo sono affidate ad un conservatore nominato dal Ministero, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale. Questi fa parte del personale insegnante titolare della scuola.

Art. 33.

Agli Istituti di arte industriale è annessa un'officina per la riproduzione di modelli in gesso.

La scelta è fatta dalla Commissione di vigilanza del museo. Le riproduzioni sono poste in vendita a prezzo di costo o distribuite alle altre scuole secondo il parere del Ministero.

Art. 34.

I programmi d'insegnamento per le RR. scuole industriali e per i corsi aggregati, sono approvati con decreto del Ministero sentito il parere del Consiglio superiore per la istruzione industriale.

Art. 35

L'insegnamento prende forma di lezioni e di conversazioni con gli alunni.

Per ogni disciplina sono distribuite nell'orario dal collegio degli insegnanti al principio dell'anno scolastico le ore delle lezioni, da impartirsi in giorni distinti e possibilmente non consecutivi.

Gli insegnamenti contemplati nei programmi devono essere impartiti in modo che il lavoro degli alunni si esaurisca essenzialmente durante l'òrario scolastico, riducendo al minimo strettamente necessario i còmpiti di casa e le lezioni assegnate agli alunni.

Di norma i còmpiti non saranno assegnati se non quando intervengano uno o più giorni di vacanza.

Art. 36.

Le esercitazioni pratiche sono impartite in officine e laboratori istituiti ed esercìti direttamente dalla scuola; esse hanno carattere essenzialmente didattico.

Possono essere eseguiti lavori per commissione assunta dalla scuola sempre che essi si prestino per lo svolgimento del programma didattico. Il giudizio sull'opportunità di accettare le singole commissioni in rapporto alla loro efficacia didattica, spetta al direttore. Nel regolamento di ciascuna scuola è stabilito l'importo massimo delle commissioni che possono essere accettate dal direttore e senza preventiva autorizzazione dei Consigli di amministrazione.

Alle dette lavorazioni non debbono partecipare persone estranee alla scuola.

I proventi dei lavori per commissione sono devoluti al bilancio della scuola.

È esclusa la partecipazione del personale ad una percentuale sugli utili. Agli alunni dei laboratori-scuola potrà essere concessa sul provento dei lavori una remunerazione corrispon-

dente alla loro prestazione d'opera se nel bilancio del laboratorio non sia già stanziata una somma a tale scopo o per refezione scolastica

Art. 37.

Il direttore sentito il parere del Collegio degli insegnanti ed ottenuto per i casi di eventuali spese, il consenso del Consiglio d'amministrazione, ha facoltà di destinare, durante l'anno scolastico un certo numero di giorni, per ciascuna classe, a passeggiate e visite d'istruzione.

Gli alunni sono accompagnati dal direttore o dal personale competente a fornire chiarimenti ed ammaestramenti pratici.

Le norme di cui sopra si applicano anche per gli eventuali viaggi di istruzione. Tali viaggi, da compiersi di regola durante le vacanze, su programma deliberato dal Collegio degli insegnati debbono essere preventivamente autorizzati del Ministero quando la loro durata ecceda gli otto giorni.

Di ogni viaggio deve essere redatta apposita relazione.

CAPO III

Classi aggiunte

Art. 38.

In nessuna scuola di qualsiasi carattere e grado può superarsi il numero di 35 alunni per ciascuna classe. Quando sia superato tale numero, la classe deve essere divisa.

La creazione di nuove prime classe aggiunte di una scuola non sarà consentita se non sia dimostrato che la disponibilità dei locali, il numero dei posti delle officine e dei laboratori e lo svolgimento razionale degli orari, consentono il corrispondente aumento di alunni.

In via di eccezione può essere autorizzato nella prima classe l'accoglimento di un numero maggiore di 35, ma non mai superiore ai 40 alunni.

Art. 39

Per il giorno successivo a quello fissato dal regolamento per la chiusura delle iscrizioni, il Consiglio d'amministrazione della scuola è convocato espressamente in seduta ordinaria per fare le proposte circa gli eventuali sdoppiamenti di classi.

Il verbale dell'adunanza è approvato seduta stante ed è trasmesso entro cinque giorni al Ministero con le proposte del direttore per l'assegnazione delle supplenze in base alle norme stabilite dall'art. 102.

Quando in tali proposte non sia seguito l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo predetto, il direttore deve specificarne le ragioni.

Avvenuta l'assegnazione della supplenza, essa non può essere mutata durante l'anno scolastico senza il consenso del ministro

Art 40.

Il ministro accertate le condizioni di cui agli articoli precedenti emana il decreto di istituzione delle classi aggiunte e provvede alla assegnazione definitiva degli insegnanti delle classi stesse e del personale tecnico aggiunto necessario al funzionamento regolare dell'insegnamento di officina.

I compensi per l'insegnamento nelle classi aggiunte decorrono dal giorno della effettiva divisione delle classi e cessano con la fine dell'anno scolastico; essi sono pagati per rate mensili

TITOLO III.

Governo delle scuole

CAPO I.

Consiglio d'amministrazione

Art. 41.

L'amministrazione delle singole scuole è affidata ad uno speciale Consiglio.

Il Consiglio d'amministrazione rappresenta la scuola dinanzi all'autorità e ai privati e provvede al buon andamento amministrativo ed alla gestione economica della scuola stessa

Art. 42.

Il Consiglio di amministrazione si compone di non più di due delegati di ciascuno degli Enti pubblici che contribuiscono nelle spese di mantenimento della scuola e di quegli altri Enti non pubblici che vi contribuiscono con una quota non inferiore al decimo dei contributi totali

Del Consiglio d' amministrazione delle Regie stazioni sperimentali fa parte una rappresentanza degli industriali che contribuiscono al mantenimento della stazione, eletta con le norme che sono stabilite nel regolamento interno della stazione stessa.

Per disposizione speciali derivate da lasciti o da donazioni, i singoli Enti possono essere rappresentati da più di due delegati.

Il direttore fa parte del Consiglio con voto deliberativo ed ha le funzioni di segretario.

Nella scelta dei delegati si darà preferenza a persone che appartengono per professione o per ufficio al ceto industriale od artistico secondo il carattere della scuola.

Il Consiglio è costituito con decreto del ministro in conformità delle designazioni degli Enti.

Il presidente è scelto dal Ministero fra i componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio elegge nel suo seno un vice presidente.

Art. 43

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Decadono dal loro ufficio quei componenti che senza giustificato motivo non intervengono alla metà delle adunanze indette durante l'anno.

La decadenza è dichiarata dal ministro che ne dà comunicazione all'Ente rappresentato perchè provveda alla surrogazione.

I componenti del Consiglio eletti in surrogazione di altri, restano in carica per il tempo per cui vi sarebbero restati i loro predecessori

Art. 44.

Il Consiglio tiene di norma una seduta ordinaria ogni bimestre.

Si aduna, inoltre, in seguito a convocazione straordinaria del presidente. tutte le volte che il bisogno lo richieda, o dietro domanda di almeno due componenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga più della metà dei componenti.

In seconda convocazione potranno adottarsi deliberazioni di particolare urgenza, sempre che il numero degli intervenuti non sia inferiore a tre

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle adunanze debbono essere trascritti in un registro a pagine precedentemente numerate. Ogni verbale deve portare la firma del presidente e del segretario.

In tutte le proposte e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che hanno attinenza con l'andamento didattico e disciplinare della scuola o che riguardano il personale, sarà fatta esplicita e particolareggiata menzione del parere dato dal direttore della scuola

Art. 45.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'industria e commercio, previ accordi fra gli Enti interessati, potrà costituirsi un solo Consiglio di amministrazione per un gruppo di R. scuole della stessa indole, aventi sede in una medesima città.

I bilanci e la contabilità dei vari istituti sono tenuti distinti.

I direttori delle scuole amministrate da un unico Consiglio fanno parte del Consiglio stesso con diritto di voto sugli argomenti che riguardano la rispettiva scuola.

Le funzioni di segretario sono affidate al più giovane fra i direttori; in caso di pari età, al meno anziano di servizio. Per pratiche di competenza di una sola scuola le funzioni di segretario sono affidate al direttore della scuola interessata.

Art. 46.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da trasmettere all'approvazione del Ministero, giusta il disposto dell'art. 52;

b) provvede al servizio di cassa, facendo al Ministero le proposte relative, come al successivo art. 51;

c) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato;

d) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;

e) dà parere sui regolamenti della scuola e sui ruoli del personale;

f) vigila sulla buona conservazione del materiale, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;

g) delibera sull'applicazione e sulla dispensa dalle tasse scolastiche;

h) presenta, alla fine di ogni anno scolastico, al Ministero una particolareggiata relazione sull'andamento amministrativo della scuola, unendovi la relazione del direttore sull'andamento didattico e disciplinare;

i) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;

k) promuove da pubbliche Amministrazioni, da sodalizi e da privati, la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;

l) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente regolamento, dallo statuto organico della scuola e a quelle cui fosse chiamato dal ministro.

Art. 47.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione nelle scuole di 2° e 3° grado o nelle stazioni sperimentali, è corrisposta, nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Istituto, una medaglia di presenza non superiore alle lire quindici per ognuna delle adunanze ordinarie.

Art. 48.

Nel periodo iniziale e non oltre la chiusura del primo ciclo scolastico dopo la fondazione o la riforma di una scuola, qualunque ne sia l'indole ed il grado, l'amministrazione di essa può essere affidata ad un commissario scelto dal ministro.

Al commissario governativo è corrisposta un'indennità che viene stabilita, caso per caso, dal ministro e grava sul bilancio della scuola.

Art. 49.

Lo scioglimento del Consiglio di amministrazione è promosso dal ministro con decreto Reale, sentito il competente Consiglio superiore per la istruzione industriale.

In tal caso, l'amministrazione è affidata ad un R. commissario o ad una R. Commissione straordinaria per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Per le indennità spettanti al R. commissario o alla R. Commissione si applicano le disposizioni dell'ultimo comma del precedente articolo.

Capo II.

Amministrazione

Art. 50.

In tutte le RR. scuole professionali l'anno finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 51.

Il servizio di cassa e la custodia dei valori sono affidati ad un Istituto di credito esistente nella località dove ha sede la scuola, scelto dal ministro su proposta del Consiglio di amministrazione.

Spetterà al detto Istituto:

a) di riscuotere i contributi annuali dovuti dagli Enti che concorrono al mantenimento della scuola, i sussidi, i lasciti, le rendite patrimoniali, le tasse e qualunque altra somma o provento destinati alla scuola o ad essa affidati per scopi determinati;

b) di pagare le spese stanziate in bilancio od altrimenti autorizzate sopra ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione o da un consigliere e dal direttore segretario:

c) di provvedere alla custodia dei titoli e dei valori di spettanza della scuola od alla medesima affidati a titolo di deposito od altro.

Nel decreto Ministeriale di nomina sarà dichiarato se l'Istituto incaricato del servizio di cassa è tenuto, ed in quale misura, a prestare cauzione.

Ove non sia possibile provvedere nel modo suesposto si provvederà d'accordo col Ministero del tesoro.

Art. 52.

Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione, deve essere inviato al Ministero per l'approvazione, non oltre il 30 novembre.

Al bilancio preventivo deve essere unita una copia del verbale di deliberazione e la giustificazione delle differenze di stanziamenti in rapporto all'esercizio precedente.

Il conto consuntivo con i relativi documenti giustificativi deve essere inviato al Ministero per l'approvazione non oltre il mese di marzo.

Al conto consuntivo deve essere unita copia del conto corrente esistente presso l'Istituto cui è affidato il servizio di Cassa. Tale copia deve essere munita del visto del direttore dell'Istituto predetto.

In caso di ritardo alla presentazione dei bilanci e dei rendi-

conti annuali, il Ministero farà procedere d'ufficio alla compilazione di tali documenti. Le spese all'uopo occorrenti, sono a carico del bilancio della scuola, salvo rivalsa ove ne sia il caso, a carico di coloro cui debba imputarsi il ritardo.

Art. 53.

Il contributo governativo è pagato in due rate semestrali.

Il pagamento della prima rata e sempre disposto dopo il 1° gennaio; quello della 2ª rata è disposto dopo il 15 luglio.

Art. 54.

Le spese debbono essere contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli del bilancio.

Gli stanziamenti di bilancio per acquisto di macchinari, di materiale di gabinetti e di laboratori, per ampliamento di officine, debbono essere corredati da un preventivo che sarà approvato dal Ministero insieme al bilancio.

Tali stanziamenti potranno, quando non siano stati spesi o impegnati nell'esercizio, esser riportati nel bilancio successivo.

Qualsiasi modificazione al bilancio o agli stanziamenti dei singoli capitoli deve essere preventivamente approvata dal Ministero.

Gli amministratori che ordinassero spese eccedenti gli stanziamenti del bilancio o non autorizzate o che procedessero senza autorizzazione a qualcuno degli atti di cui all'art. 56 ne rispondono a termini di legge.

Art. 55.

Per far fronte al pagamento delle minute spese il Consiglio di amministrazione delibera una anticipazione al segretario economo nella misura che reputa necessaria.

L'anticipazione viene reintegrata quando occorra su presentazione dei rendiconti e dei relativi documenti.

Alla fine dell'esercizio finanziario il segretario-economo versa all'Istituto che fa servizio di cassa la somma residua ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale.

Art. 56.

Le scuole non possono procedere ad acquisti di immobili, nè possono accettare donazioni, lasciti o legati, se non siano debitamente autorizzate a termini delle vigenti leggi.

Gli investimenti di capitali, le eventuali alienazioni di immobili e di titoli e le operazioni di mutuo debbono essere sottoposte all'approvazione preventiva del Ministero.

Le alienazioni di macchine e di materiali facenti parte del patrimonio della scuola debbono ottenere l'approvazione preventiva del Ministero. L'alienazione dei prodotti della scuola è di competenza del Consiglio di amministrazione e la scuola deve farne rapporto semestrale al Ministero.

CAPO III.

Direzione

Art. 57.

La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta esclusivamente al direttore di essa, il quale ha alla diretta sua dipendenza tutto il personale insegnante, di officina, di laboratorio, di amministrazione e di servizio.

Art. 58.

Il direttore:

1° rappresenta la scuola nei rapporti didattici;

2° convoca il Collegio degli insegnanti;

3° corrisponde con il Ministero, con le pubbliche Amministrazioni e coi privati, nei limiti delle sue competenze didattiche;

4° informa immediatamente il Ministero di tutte le vacanze di posti che si verificano durante l'anno o che si prevedono per il successivo anno scolastico;

5° conserva e tiene al corrente il registro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, quello dello stato del personale, il registro delle assenze e delle supplenze del personale stesso e il registro generale scolastico;

6° provvede nei limiti delle sue attribuzioni, alle proposte da sottoporre rispettivamente al Consiglio d'amministrazione ed al Collegio degli insegnanti, e cura la esecuzione delle relative deliberazioni;

7° designa, anno per anno, tra i professori stabili chi lo supplisca in tutte le sue funzioni, in caso di breve assenza;

8° compila la relazione annuale sull'andamento disciplinare didattico della scuola;

9° sottoscrive le pagelle scolastiche, i certificati e i diplomi da rilasciarsi agli alunni;

10° interviene di tempo in tempo alle lezioni degli insegnanti ed alle esercitazioni pratiche;

11° disimpegna tutte le funzioni che nell'interesse del buon andamento della scuola, gli sono deferite dal Consiglio di amministrazione e dal Ministero.

Art. 59.

Il direttore, in caso di brevi assenze di qualche insegnante, dei capi officina o degli impiegati, provvede alla supplenza, valendosi preferibilmente del personale della scuola in modo che l'andamento didattico, amministrativo e disciplinare non resti turbato. In caso di assenze superiori a 15 giorni, informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti.

CAPO IV.

Collegio degli insegnanti

Art. 60.

Il Collegio degli insegnanti della scuola è presieduto dal direttore e composto di tutti i professori titolari, incaricati e supplenti.

Alle riunioni del Collegio degli insegnanti, in cui si tratta di questioni relative all'andamento delle officine ed alla disciplina degli alunni e per ogni altro caso, in cui il direttore lo ritenga opportuno, sono chiamati a partecipare con voto deliberativo anche i capi officina titolari della scuola.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di più della metà degli insegnanti.

Funge da segretario del Collegio il segretario della scuola, senza voto.

Tale ufficio è gratuito.

In caso di assenza del segretario ne assume le funzioni il più giovane fra i presenti.

Art. 61.

Le adunanze del Collegio degli insegnanti sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono, di regola, nell'ultima settimana di ogni mese. Le seconde tutte le volte che il direttore lo creda necessario o che due professori gliene facciano domanda motivata per iscritto.

Art. 62.

Nelle adunanze del Collegio degli insegnanti si delibera soltanto sulle proposte messe all'ordine del giorno, il quale dev'essere comunicato ai componenti del Collegio degli insegnanti.

Nell'ordine del giorno il direttore deve comprendere gli argomenti concernenti l'andamento disciplinare e didattico della scuola, che gli siano presentati per iscritto da due professori prima che sia distribuito l'avviso di convocazione.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti tra i presenti con votazione palese. A parità di voti prevale quello del direttore.

Art. 63.

Nella prima tornata ordinaria dell'anno scolastico, il Collegio degli insegnanti delibera il programma particolareggiato delle singole materie e l'orario delle lezioni: determina tutto ciò che è necessario a coordinare i vari insegnamenti ed a mantenere la disciplina per dare alla scuola unità di indirizzo didattico ed educativo. Quando l'orario giornaliero supera le quattro ore, deve stabilirsi un conveniente intervallo.

Nelle altre tornate ordinarie ciascun insegnante riferisce intorno al contegno, alla disciplina, agli studi e al profitto degli alunni.

Nella tornata della fine di giugno si raccolgono i risultati dello scrutinio per ciascuna classe.

Chiusa la sessione estiva degli esami, il Collegio si aduna per udire le relazioni finali dei professori, per firmare i registri e per stabilire i libri di testo per il successivo anno scolastico.

Durante l'anno scolastico, nelle tornate ordinarie e straordinarie, il Collegio degli insegnanti, oltre alle attribuzioni speciali che gli sono demandate dal presente regolamento:

a) segue lo svolgimento dei programmi d'insegnamento della scuola, curandone il coordinamento fra loro e con le esercitazioni pratiche;

b) fa le proposte al direttore e per mezzo di lui, al Consiglio d'amministrazione per gli acquisti di materiale scientifico e didattico;

c) propone le modificazioni o riforme che, a suo avviso, possono introdursi nell'ordinamento didattico della scuola;

d) propone al Consiglio di amministrazione i nomi degli alunni cui può essere accordata la dispensa dalle tasse;

e) si pronunzia sulle questioni che il direttore sottopone al suo esame.

Art. 64.

I verbali delle adunanze del Collegio degli insegnanti devono riferire con esattezza il procedimento ed i risultati delle discussioni. Essi si trascrivono in un libro a pagine precedentemente numerate, e sono approvati nella tornata stessa o in quella immediatamente successiva. Ciascun verbale è firmato dal direttore o da chi ne fa le veci e dal segretario del Collegio.

I libri dei processi verbali si conservano nell'archivio della scuola.

Le deliberazioni relative ad affari da sottoporsi all'approvazione del Ministero debbono essere motivate e trasmesse in copia integrale.

Art. 65.

Il direttore comunica al Ministero ed al Consiglio d'amministrazione le proposte fatte dal Collegio degli insegnanti e dà notizie a questo delle decisioni prese in merito alle proposte stesse come pure di tutto quanto interessi l'andamento didattico e disciplinare della scuola.

Capo V.

Segreteria

Art. 66.

Il segretario economo dipende direttamente dal direttore. Egli attende, secondo le istruzioni che gli vengono date dal direttore al disbrigo della corrispondenza di ufficio, a tutti i lavori di scritturazione e di statistica, alla tenuta dei registri amministrativi e scolastici e alla vigilanza disciplinare sugli alunni e sul personale di servizio

Art. 67.

Il segretario oltre agli inventari ed ai registri della gestione economica della scuola e delle aziende speciali, quali sono disposti dal regolamento per la contabilità delle scuole professionali, deve tenere costantemente in ordine il protocollo per la corrispondenza, il registro generale di matricola e della carriera scolastica degli alunni, il registro perpetuo con numerazione progressiva di tutti i certificati e diplomi rilasciati dalla scuola e il registro delle assenze giustificate ed ingiustificate degli alunni.

Art. 68.

Il registro generale di matricola e della carriera scolastica deve contenere il cognome e nome dell'iscritto, la paternità, il nome e cognome della madre, la dimora dei genitori, l'abitazione dell'alunno, la data di iscrizione ed il titolo che la giustizia, le tasse pagate, gli esami sostenuti con l'indicazione della data e del voto conseguito ed ogni altro fatto che abbia diretta attinenza con la carriera scolastica dell'alunno.

Nel registro dei certificati e diplomi vengono trascritti in sunto, con numerazione progressiva ed in ordine cronologico, tutti i certificati e diplomi rilasciati dalla scuola. Su ogni certificato o diploma deve essere riportato il corrispondente numero di trascrizione nel registro.

Il registro di protocollo è annuale; esso deve essere rinnovato il primo gennaio di ogni anno. Nel protocollo deve registrarsi giorno per giorno e con numero progressivo tutta la corrispondenza in arrivo e quella in partenza, con l'indicazione della data e del luogo di provenienza, del nome del mittente e del destinatario, dell'argomento di cui si tratta e della posizione di archivio.

Il protocollo è unico per tutta la corrispondenza ufficiale della scuola. Sulla corrispondenza sarà riportata la data di arrivo e quella di partenza con l'indicazione del numero di protocollo e della posizione di archivio.

Art. 69.

L'archivio della scuola è affidato alle cure del segretario, sotto la sua personale responsabilità.

Nell'archivio la corrispondenza viene raccolta in apposite posizioni numerate. Una parte speciale dell'archivio è destinata a raccogliere i documenti e le carte di ciascun alunno, raggruppate in fascicoli personali secondo il numero progressivo di matricola.

Le prove di esame saranno conservate per un triennio negli archivi della scuola.

Il direttore può trattenere presso di sè quegli atti o documenti che creda opportuno di conservare personalmente; in tal caso il segretario, per suo discarico, ne prende opportuna annotazione.

Art. 70.

Il segretario non può rilasciare certificati, estratti di registri o copia di documenti se tali atti non portano la firma del direttore, o di chi ne fa le veci, e del segretario.

Di ogni certificato rilasciato deve conservarsi la minuta nell'incartamento personale dell'alunno.

I regolamenti della scuola possono stabilire dei diritti per le copie, estratti e certificati da rilasciare, i quali vanno a beneficio del personale di segreteria secondo le disposizioni degli stessi regolamenti.

Sono esclusi dai diritti di segreteria i documenti per uso elettorale.

TITOLO IV.
Personale

Capo I.
Disposizioni generali
Diritti e doveri del personale

Art. 71.

Il personale delle R. scuole industriali di qualsiasi grado si distingue in titolare, o incaricato; il personale di officina e il personale di servizio può essere assunto alle dipendenze e a carico delle scuole anche temporaneamente.

Il numero degli insegnanti e dell'altro personale di ciascuna scuola è determinato da una pianta organica approvata dal ministro.

La stessa pianta organica stabilisce quali siano le cattedre e gli uffici che comportano la nomina a titolare e quali siano da affidare per incarico, tenuto conto del carattere della scuola, della importanza e dell'orario dei singoli insegnamenti.

Art. 72.

Il personale titolare è nominato di regola in seguito a concorso pubblico, salvo quanto è disposto nei successivi articoli 101, 102, 103 e 112. La prima nomina ha effetto per un periodo di esperimento il quale dura due anni di effettivo servizio.

Durante il periodo di esperimento il personale è sottoposto ad almeno due ispezioni. Il servizio prestato a qualsiasi titolo nella stessa cattedra e nello stesso ufficio prima della nomina a titolare può essere computato agli effetti della stabilità con diminuzione del periodo di esperimento, se abbia dato risultati sodisfacenti, confermati da almeno due ispezioni.

La conferma a titolare stabile del personale nominato senza concorso deve essere preceduta dal parere favorevole del Consiglio superiore della istruzione industriale.

Se le ispezioni riescono sfavorevoli, il Ministero, tre mesi prima della scadenza dell'esperimento, dà comunicazione al Consiglio di amministrazione ed all'interessato del provvedimento che lo dispensa dal servizio.

Art. 73.

Di tutti gli atti riguardanti la nomina in esperimento, la conferma ed il trasferimento del personale stabile, sarà pubblicata notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero non appena i relativi provvedimenti siano stati registrati alla Corte dei conti.

Art. 74

Gli incarichi sono temporanei e cessano, senza che occorra speciale preavviso col termine dell'anno scolastico in cui furono conferiti, salvo il caso della conferma di cui all'art. 104.

Art. 75.

Nessuno può coprire due posti di titolare anche per cattedre ed uffici diversi.

In nessun caso una cattedra può avere più di un titolare.

Art. 76.

Il direttore della scuola può concedere al personale permessi di assenza fino ad otto giorni e per giustificati motivi.

Se l'assenza dovesse durare più a lungo il permesso dovrà essere chiesto al Ministero.

Art. 77.

In caso di temporanee assenze del personale della scuola si provvede mediante supplenza, retribuita sul bilancio della scuola.

In eguale modo si provvede alle temporanee vacanze di cattedre e di uffici, in attesa di provvedimenti definitivi.

Art. 78.

Il personale nominato o trasferito che nel termine prescrittogli non abbia raggiunto la residenza, è dichiarato dimissionario, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dal Ministero.

Il provvedimento è definitivo.

Art. 79.

Il direttore ed il personale di amministrazione non possono, salvo speciale temporanea autorizzazione del ministro, coprire uffici pubblici o privati di qualsiasi specie.

Salvo i diritti acquisiti alla data di pubblicazione della legge 14 luglio 1912, n. 854, i direttori ed i professori titolari delle Regie stazioni sperimentali e delle Regie scuole industriali non possono avere altri uffici d'insegnamento in altre scuole, da qualsia i Amministrazione dipendano, se non col grado di incaricato, ancorchè per tali uffici abbiano ottenuta temporanea dispensa dal servizio effettivo.

Gli insegnanti possono soltanto prestare l'opera propria a titolo di incarico o di supplenza in altra scuola, ancorchè non dipendente dal Ministero dell'industria e del commercio, purchè l'esercizio di tali incarichi e supplenze sia compatibile con l'orario della scuola e purchè l'orario complessivo non superi in nessun caso l'orario massimo stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 88.

L'insegnante che accetta un incarico od una supplenza in altra scuola deve darne avviso al direttore che ne informa il Ministero.

Art. 80.

Il personale delle RR. scuole di qualsiasi grado ha l'obbligo di risiedere stabilmente nella località ove ha sede la scuola.

Può tuttavia essere autorizzato dal ministro a risiedere in località vicina.

Chi desidera di ottenere tale autorizzazione deve farne domanda motivata da trasmettersi al Ministero per mezzo del direttore il quale deve accompagnarla col suo parere.

L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattasi di località tanto prossima alla sede della scuola, che sia possibile ed agevole recarvisi e tornare più volte al giorno, ed a condizione che il direttore assicuri, sotto la sua responsabilità, essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'ufficio.

Il direttore della scuola non può, salvo che in via affatto temporanea, ottenere la detta autorizzazione.

Art. 81.

Gli insegnanti, gli assistenti, il personale delle officine e dei laboratori e gl'impiegati della scuola esercitano il loro ufficio sotto la vigilanza del direttore ed hanno la responsabilità della buona conservazione del materiale ad essi affidato.

Le domande e le comunicazioni che il personale volesse presentare al Ministero o al Consiglio di amministrazione debbono essere trasmesse per mezzo del direttore che le invierà col suo parere.

Art. 82.

Il personale titolare di officina non può esercitare la propria

professione od altri uffici fuori della scuola, nè avere stabilimenti o laboratori per proprio conto.

Art. 83.

L'orario normale per gli assistenti, per il personale tecnico e per quello di amministrazione è di otto ore al giorno durante il periodo delle lezioni.

Nei periodi di vacanze scolastiche l'orario del personale predetto può essere abbreviato compatibilmente con le esigenze del servizio.

Art. 84.

Il personale di officina e gli assistenti, come pure gli impiegati di amministrazione e gli inservienti sono tenuti, entro il limite di orario prescritto, a prestar l'opera loro per i corsi aggregati alla scuola senza diritto a maggior compenso o gratificazione.

Ove l'orario giornaliero ecceda quello normale o dove lo giustifichino speciali esigenze del servizio, sarà corrisposto un compenso mensile determinato dal ministro su proposta del Consiglio di amministrazione della scuola.

Art. 85.

È vietato rigorosamente al personale tecnico di assumere direttamente lavori per commissione da eseguirsi nelle officine della scuola o di trattare coi fornitori.

Tutte le trattative con committenti e con fornitori sono esclusivamente devolute al direttore al quale spetta di stabilire tutto quanto si riferisce ai lavori di qualsiasi specie da eseguire nelle officine e nei laboratori.

Art. 86.

I professori titolari e gli incaricati fruiscono del congedo annuale nel periodo delle vacanze estive.

Durante lo stesso periodo di tempo, e dopo che ciascuno avrà provveduto per la parte che lo riguarda, alla sistemazione delle officine, dei laboratori, dei gabinetti e degli uffici, l'altro personale della scuola può ottenere un congedo che avrà la durata di 45 giorni per gli assistenti, di 30 giorni per il personale di officina, di laboratorio e di amministrazione e di giorni 20 per il personale di servizio.

Il turno dei congedi annuali è stabilito dal direttore.

Al direttore spetta un congedo di non più di 60 giorni. Durante l'assenza egli si farà sostituire, per quanto possa occorrere, da uno degli insegnanti che resti in residenza.

Per gravi motivi didattici e disciplinari o quando le esigenze del servizio lo richiedano, il ministro può revocare od interrompere in tutto od in parte i congedi al personale.

CAPO II.

Stipendi e compensi

Art. 87.

Gli stipendi ed i relativi aumenti periodici per il personale titolare delle Regie scuole con orario diurno feriale completo sono stabiliti nel ruolo organico di ciascuna scuola in conformità della tabella annessa alla legge 20 febbraio 1921, n. 175.

Per il computo della decorrenza degli aumenti periodici si tiene calcolo del servizio continuativo prestato dall'insegnante come titolare nella stessa Regia scuola, anche prima che fosse regificata od in altre regie scuole professionali.

Il settimo aumento quadriennale per merito è concesso al personale insegnante e direttivo che abbia compiuto ventisei anni di servizio, su parere favorevole della Giunta del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale, previo esame dei titoli.

Gli stipendi del personale delle Regie stazioni sperimentali e quelli del personale delle Regie scuole non contemplato nella tabella annessa alla legge sono indicati nel ruolo organico di ciascuna Regia stazione o Regia scuola.

I professori incaricati sono retribuiti con un assegno annuo in base al numero delle ore stabilite dai programmi per ciascuna disciplina e in ragione di lire 180 nelle scuole di 1° grado, di lire 225 in quelle di 2° grado e di lire 270 in quelle di 3° grado e nelle stazioni sperimentali, più un maggiore assegno di L. 300 annue se l'insegnante incaricato non percepisce altro assegno e stipendio sul bilancio della scuola.

Gli insegnanti di dattilografia, stenografia, calligrafia ed educazione fisica sono retribuiti con assegni annui stabiliti di volta in volta dalle piante organiche delle rispettive scuole e in ogni modo non in misura superiore a quella indicata per i professori incaricati.

Art. 88.

L'insegnante titolare, incaricato e supplente ha l'obbligo di impiegare tanto tempo nel suo insegnamento quanto l'indole e la estensione di questo richiede.

Esso è pure obbligato entro il limite massimo di cui all'ultimo comma del presente articolo di assumere l'insegnamento della propria materia o di materia affine nelle classi aggiunte o nei corsi aggregati o nei corsi di perfezionamento e in quelli complementari od anche in classi di scuole di grado inferiore che fossero unite alla scuola stessa, prima di accettare incarichi o supplenze in altre scuole.

Le ore di lezione che gl'insegnanti titolari sono in obbligo di impartire senza compenso oltre lo stipendio sono 18 settimanali per le materie di sole lezioni orali e per le materie scientifico-tecniche e 24 settimanali per le materie grafiche o per quelle altre che comprendono esercitazioni di laboratorio.

Le ore in più sono compensate allo stesso modo delle ore affidate a professori incaricati a termini dell'articolo precedente.

A nessun insegnante è consentito di assumere più di 28 ore settimanali d'insegnamenti di materie orali o di 34 ore settimanali per materie grafiche o comprendenti esercizi di laboratorio comprese quelle eventualmente impartite, con orario diurno o serale, in altri Istituti pubblici o privati.

Art. 89.

Quando più insegnamenti di carattere tecnico, grafico e sperimentale sono, per esigenze didattiche, raggruppati in una sola cattedra per cui l'orario massimo venga ecceduto, senza che però si richieda la presenza continua del titolare, questo potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti all'uopo designati e riceverà un compenso addizionale, che sarà determinato dalla pianta organica della scuola.

Art. 90.

Lo stipendio di direttore assorbe quello d'insegnante. Tuttavia l'insegnante che, per aumenti periodici, abbia uno stipendio superiore al normale fissato dalla tabella per i posti di direttore, conserverà - quando sia chiamato alla direzione di una scuola - lo stipendio di cui era provvisto, fino a quando non lo abbia raggiunto con i successivi aumenti periodici sullo stipendio di direttore

In caso di sdoppiamento di classe al direttore spetta un compenso annuo di L. 200 per ogni classe aggiunta fino ad un massimo di L. 1000.

Art. 91.

Gli stipendi e gli assegni del personale delle R. stazioni speri-

mentali, delle R. scuole serali e di quelle ad orario ridotto sono determinati dai rispettivi statuti.

Art. 92.

La spesa complessiva per gli stipendi normali del personale deve essere inferiore all'ammontare dei contributi ordinari assicurati alla scuola a termini dell'art. 11 del presente regolamento.

Nessun provvedimento riguardante il personale che importi variazione di spesa, può avere effetto senza preventiva e speciale approvazione Ministeriale anche quando la spesa sia stata approvata in sede di bilancio.

Art. 93.

Agli insegnanti di materie tecniche con gabinetto o laboratorio spettano indennità che non possono superare i limiti stabiliti nell'art. 5 della legge 20 febbraio 1921, n. 175.

Per giustificate esigenze locali e nei limiti della disponibilità del proprio bilancio, ciascuna scuola potrà, previa autorizzazione del ministro e col parere favorevole della Giunta, corrispondere assegni *ad personam*, separati e distinti dagli stipendi normali.

Gli assegni personali non sono computati agli effetti degli aumenti periodici e del trattamento di riposo.

Art. 94.

Gli stipendi e gli assegni al personale sono pagati in dodicesimi posticipati: su essi l'Amministrazione trattiene l'imposta di ricchezza mobile da versare nei modi di legge.

Sugli stipendi del personale stabile sono inoltre eseguite mensilmente le ritenute stabilite per il trattamento di riposo ed eventualmente quelle stabilite per la cessione del quinto degli stipendi.

È vietata qualsiasi anticipazione di stipendi o di assegni.

Art. 95.

I supplenti sono retribuiti come incaricati per il periodo nel quale ha luogo la supplenza.

In nessun caso però la retribuzione può superare quella che spetterebbe al titolare

Art. 96.

Gli stipendi del personale e i relativi aumenti gravano sul bilancio della scuola e sono garantiti dallo Stato.

La garanzia dello Stato non si estende agli assegni personali ai termini degli articoli 93 e 241 del presente regolamento.

Art. 97.

Il personale delle scuole professionali, nominato con decreto Reale o Ministeriale, è ammesso a fruire per sè e per la sua famiglia della concessione speciale *C* per i viaggi in ferrovia, secondo le norme e condizioni speciali vigenti.

I funzionari collocati in aspettativa e quelli che comunque cessino dal servizio, hanno l'obbligo di restituire al Ministero, per mezzo del direttore della scuola, i libretti ed i fascicoli di scontrini di cui fossero provvisti.

Il direttore deve provvedere al ritiro dei libretti e dei fascicoli di scontrini in caso di decesso dei titolari.

CAPO III.

Disposizioni speciali per il personale direttivo

Art. 98.

Il direttore ha l'obbligo dell'insegnamento di una delle discipline di cui al successivo articolo. Nelle scuole di 1° e di 2° grado non potrà essere obbligato a più di dodici ore di lezione la settimana.

Le ore suppletive devono essere pagate.

Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Ministero può esonerare in parte il direttore dell'insegnamento in quelle scuole nelle quali gli alunni da almeno un triennio superano il numero di 200 ed in quelle di 2° e 3° grado che hanno officine e laboratori di speciale importanza.

In tal caso all'insegnamento si provvederà mediante supplenza.

Art. 99.

Il direttore impartisce di regola l'insegnamento di materie tecniche applicate o di arte applicata ed ha la sorveglianza delle officine e dei laboratori della scuola.

Nelle Regie scuole di lavori femminili e di governo domestico la direttrice impartisce di regola l'insegnamento dell'economia domestica.

Art. 100.

La scelta del direttore è fatta per concorso interno fra gli insegnanti titolari stabili delle scuole almeno di pari grado, che abbiano i requisiti per l'insegnamento da affidare al direttore di nuova nomina.

Al concorso per la direzione di Istituti industriali possono anche partecipare gli insegnanti e i direttori titolari stabili delle Regie scuole di 2° grado di carattere affine.

Quando i concorsi interni diano risultati negativi, si provvede alla nomina per concorso pubblico.

Alla direzione di Istituti d'arte industriale il ministro può nominare col parere favorevole del Consiglio superiore dell'istruzione industriale anche senza concorso, persona venuta in fama nell'esercizio delle professioni artistiche.

Per i concorsi si seguono le norme contenute nei successivi articoli.

Il direttore è nominato per il biennio di esperimento con decreto Ministeriale. La stabilità gli viene riconosciuta con decreto Reale in seguito all'esito favorevole di almeno due ispezioni. Finchè la stabilità non sia riconosciuta, coloro che abbiano avuto la nomina in seguito a concorso interno, conservano il diritto di optare per un posto di cattedra analoga a quella prima tenuta.

CAPO IV.

Disposizioni speciali per il personale insegnante e assistente

Art. 101.

Per la nomina ad insegnante titolare si può prescindere dal dal concorso:

1° quando si tratta di persona venuta in fama di singolare perizia nelle materie tecnico artistiche se occorre provvedere a cattedre di un Istituto d'arte;

2° quando si debba provvedere al personale delle Regie stazioni sperimentali;

3° quando si debba provvedere ad insegnamenti di materie tecniche specializzate nelle scuole di qualsiasi grado.

Nei casi sopraindicati occorre il parere favorevole del Consiglio superiore per l'istruzione industriale.

Art. 102.

Alle cattedre che non comportano la nomina a titolare ed all'insegnamento nelle classi aggiunte si provvede mediante incarico annuale, da affidarsi quando sia possibile a titolari della stessa scuola, che abbiano i requisiti necessari, e sempre chè col

insegnamento e si non vengano a superare l'orario massimo stabilito all'ultimo capoverso dell'art. 88.

Ove ciò non sia possibile gli incarichi si affideranno a persone munite dei requisiti richiesti per l'insegnamento, le quali abbiano già insegnato la stessa materia in scuole di eguale grado.

Se però vi siano persone dichiarate idonee in un concorso pubblico per la stessa materia in Regie scuole industriali di egual grado, queste saranno preferite.

Per gli insegnamenti tecnici saranno pure preferiti, in mancanza di vincitori di altri concorsi, gli assistenti in Istituti di 3° grado, muniti di laurea, che abbiano prestato lodevole servizio per almeno un anno e successivamente chi possegga il diploma di licenza di una scuola di magistero.

Per le materie di coltura nelle scuole di 1° grado ed in quelle ad orario limitato sarà data la preferenza ai maestri elementari.

Le norme del presente articolo valgono anche per la scelta dei supplenti.

Art. 103.

Il personale insegnante delle scuole di magistero è scelto dal ministro fra persone munite di necessari requisiti, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale.

Art. 104.

Gli insegnanti titolari sono nominati per il biennio di esperimento con decreto ministeriale. La stabilità è ad essi riconosciuta con decreto Reale.

Gli incaricati delle scuole diurne a orario completo sono nominati e confermati anno per anno con decreto ministeriale.

Dopo due anni consecutivi di insegnamento nella stessa scuola, il successivo decreto può, su parere della Direzione e previa ispezione favorevole, contenere la clausola di rinnovata conferma annuale a tempo indeterminato.

Questa disposizione di incarico continuativo può esser negata o revocata solo per giustificati motivi contro i quali è concesso l'appello da parte degl'interessati al Consiglio superiore dell'istruzione industriale.

Gli incaricati delle scuole a orario ridotto possono essere nominati con semplice lettera ministeriale.

I supplenti sono di regola nominati con decreto ministeriale se la supplenza è assegnata per la durata dell'intero anno scolastico; in caso diverso sono nominati con lettera ministeriale.

Art. 105.

Il professore è obbligato a fare le sue lezioni e conferenze nelle ore stabilite nell'orario, ad intervenire alle riunioni del Collegio degli insegnanti, a prendere parte alle Commissioni esaminatrici alle quali è chiamato dal regolamento e alle Commissioni di concorso cui fosse nominato dal ministro. Egli non può esimersi da questi obblighi per ragione di altre occupazioni, nè può, senza autorizzazione del direttore, farsi surrogare, nè mutare l'ora delle lezioni.

Quando per motivi di salute o per altro legittimo impedimento egli non possa fare lezione, deve mandarne avviso al direttore della scuola in tempo perchè questi possa provvedere.

Quando la malattia sia tale da far temere che debba protrarsi, ne dà avviso il direttore della scuola, il quale gli dà un supplente di propria iniziativa o domanda al Ministero di farlo surrogare secondo che l'assenza del professore si preveda di maggiore o di minor durata.

Il direttore ha sempre facoltà di accertarsi della malattia di un insegnante a mezzo di un sanitario. Tutte le assenze le quali non risultassero giustificate per malattia debitamente comprovata con certificato medico o per le quali non siasi ottenuto regolare permesso, daranno sempre luogo a ritenute sugli stipendi, salvo l'applicazione degli altri provvedimenti del caso qualora si ripetesse l'inconveniente.

È vietato assolutamente ai professori di dare ripetizioni e di impartire lezioni private su qualsiasi materia ad alunni della scuola.

L'insegnante che abbia dato lezioni a giovani che si presentano a sostenere gli esami di ammissione o di integrazione nella scuola, deve avvertire il direttore, il quale provvede a sostituirlo nella Commissione esaminatrice.

Art. 106.

Ciascun professore deve tenere per ogni classe un registro nel quale segnerà giorno per giorno l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma.

Deve inoltre avere un registro nel quale debbono essere segnate con inchiostro le assenze degli alunni e i punti per il profitto.

I detti registri debbono essere consegnati in direzione al termine di ciascuna lezione.

Art. 107.

Presso ogni Istituto industriale vi saranno dei posti di assistente preferibilmente laureato per le materie tecniche applicate e di assistente non laureato per gli insegnamenti grafici e pratici da coprire in seguito al concorso di cui all'art. 10 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, od in difetto da giovani che abbiano conseguito il diploma di magistero.

Presso gli Istituti di arte industriale potranno pure esservi dei posti di assistente da conferire ai migliori diplomati dei corsi di magistero.

Presso le RR. stazioni sperimentali i posti di assistente previsti dalle rispettive piante organiche saranno affidati dal Ministero a persona che abbia la necessaria competenza, su proposta del direttore della R. stazione.

Agli assistenti in scuole di altro grado, da nominarsi nel caso previsto dall'art. 89, si provvederà o per concorso o per scelta diretta del ministro preferendo sempre i diplomati dei corsi di magistero.

Art. 108.

Gli assistenti sono a disposizione del direttore della scuola per tutte le funzioni tecniche relative agli insegnamenti, ai laboratori ed alle officine. Possono essere chiamati a supplire gli insegnanti, in caso di brevi assenze, senza diritto a speciale compenso.

Art. 109.

La nomina degli assistenti ha effetto per la durata dell'anno scolastico in corso e può essere confermata successivamente.

Tale conferma può essere accordata in seguito a voto conforme del Collegio degli insegnanti e per ragioni di studio o per esigenze di laboratorio o di officina o per meriti didattici riconosciuti dal Collegio stesso

Le nomine e le conferme degli assistenti sono fatte con decreto Ministeriale

CAPO V.

Disposizioni speciali per il personale di officina

Art. 110.

Il numero dei posti di capi officina o capi d'arte o maestri di laboratorio titolari per ciascuna scuola è indicato nella pianta organica. La stessa pianta organica potrà contenere l'indicazione della spesa complessiva per il rimanente personale, da assu-

morsi per incarico annuale od anche semplicemente con paga giornaliera.

Il personale di officina e di laboratorio, subordinatamente al direttore della scuola ed agli insegnanti speciali preposti ai laboratori, ha la sorveglianza delle lavorazioni nelle officine e nei laboratori rispettivi.

Art. 111.

La custodia e la manutenzione del macchinario, degli attrezzi, degli utensili ed in generale di tutto il materiale da lavoro sono affidate al personale tecnico delle singole officine e laboratori. Il personale stesso deve tenere al corrente il registro delle lavorazioni

Art. 112.

Il personale di officina titolare è nominato in seguito a pubblico concorso con le norme di cui all'art. 141 e seguenti.

Per le lavorazioni speciali può il ministro, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore dell'insegnamento industriale derogare alle norme del concorso, provvedendo per nomina diretta, sentito il direttore della scuola.

La nomina e la conferma stabile del personale titolare di officina sono fatte con decreto Ministeriale: la conferma stabile ha luogo dopo due anni di esperimento ed in seguito al risultato favorevole di due ispezioni.

Art. 113.

Negli Istituti di arte industriale gli insegnanti di materie artistico tecniche i cui insegnanti abbiano la loro naturale continuità nei rispettivi laboratori per le esercitazioni pratiche, ne hanno la direzione e sono tenuti a continuare il loro insegnamento anche nei relativi laboratori nei limiti di orario fissati dal regolamento. Essi potranno essere coadiuvati da personale tecnico scelto dalla Direzione d'accordo con il singolo insegnante.

CAPO VI.

Disposizioni per il personale amministrativo e di servizio

Art. 114.

Ogni scuola ha di regola un solo segretario economo di ruolo

Nelle scuole, ove condizioni speciali lo richiedono, potrà essere nominato altro personale di segreteria di grado subordinato, con la denominazione e lo stipendio prestabiliti dalla rispettiva pianta organica.

Il posto di segretario economo è conferito per concorso al quale sono ammessi i licenziati dagli Istituti commerciali o dagli Istituti tecnici (sezione ragioneria), o dalle scuole normali.

Al concorso possono prender parte soltanto coloro che non hanno oltrepassato i 40 anni di età alla data della sua apertura.

La prima nomina dei segretari economi e la loro conferma stabile sono fatte con decreto Ministeriale.

Art. 115.

I bidelli, i custodi e gli inservienti sono scelti e nominati anno per anno dal Consiglio d'amministrazione di ciascuna scuola fra coloro che hanno i seguenti requisiti:

età non superiore ai 50 anni;

certificato di compimento dell'istruzione elementare;

sana e robusta costituzione fisica;

buona condotta ed immunità penale.

Sarà data la preferenza ai mutilati e invalidi di guerra ed agli ex-combattenti. La nomina fatta dal Consiglio d'amministrazione può dopo due anni di lodevole servizio essere confermata con decreto del ministro.

Le mansioni e gli obblighi del personale di servizio sono determinati dalle norme interne di ciascuna scuola.

CAPO VII.

Trasferimenti del personale

Art. 116.

Il personale titolare delle scuole può chiedere il trasferimento ad un posto corrispondente vacante in scuole di egual grado e carattere: il trasferimento, quando non ostino ragioni di ordine generale, è disposto con decreto Ministeriale, previo il parere favorevole della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione industriale, e sentito il Consiglio d'amministrazione della scuola ricevente. Il personale trasferito conserva tutti i diritti acquisiti di carriera, ma non conserva gli assegni personali di cui all'art. 93.

Il trasferimento può essere chiesto anche per posti corrispondenti vacanti in scuole di egual grado che non abbiano lo stesso carattere, ma in questo caso il trasferimento ha luogo previo il parere del Consiglio superiore per l'istruzione industriale e diviene definitivo dopo un biennio di esperimento e il favorevole risultato di due ispezioni.

Il personale trasferito conserva i diritti acquisiti di carriera e il diritto di poter optare per un posto analogo prima che il provvedimento sia dichiarato definitivo.

Con le norme di cui al precedente capoverso può consentirsi il passaggio da una cattedra ad altra affine della stessa scuola o di altra scuola di egual grado.

Se vi siano più aspiranti allo stesso trasferimento, è data la preferenza ai titolari della stessa cattedra in scuole di egual grado e carattere e fra questi può essere indetto un concorso per titoli.

Art. 117.

Il Ministero può anche, per ragioni disciplinari o di incompatibilità, riconosciute giuste dalla Giunta del Consiglio superiore, promuovere il trasferimento del personale insegnante, amministrativo e d'officina da una scuola all'altra dello stesso grado e carattere.

Il provvedimento e le ragioni che l'hanno motivato sono comunicate all'interessato almeno quindici giorni prima della data fissata per raggiungere la sua sede.

Avverso il provvedimento è ammessa entro i trenta giorni dalla comunicazione di esso il ricorso al ministro, il quale decide, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale.

Il personale trasferito in virtù delle disposizioni del presente articolo conserva tutti i diritti acquisiti di carriera.

CAPO VIII.

Aspettative, rimozioni, dispense dal servizio

Art. 118.

Il personale con nomina stabile può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare; nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

L'aspettativa per infermità può essere disposta anche d'ufficio, su proposta del Consiglio d'amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.

L'aspettativa per ragioni di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da motivi di servizio

Il personale chiamato sotto le armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi; per il tempo eccedente i quattro mesi viene collocato in aspettativa.

Il personale in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia, non è computato agli effetti degli aumenti periodici.

Art. 119.

Non si disporrà del posto dell'insegnante o dell'impiegato in aspettativa.

Alla sostituzione si provvede mediante supplenza a termini dell'art. 77

Al personale collocato in aspettativa per motivi di salute sarà concedulo un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, quando abbia dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto quando abbia meno di dieci anni.

Art. 120.

L'aspettativa per infermità termina col cessare della causa per la quale fu accordata, ed in ogni caso non può durare oltre i due anni.

L'aspettativa per motivi di famiglia non deve eccedere la durata di un anno.

Il collocamento in aspettativa è disposto con decreto Reale per il personale nominato con decreto Reale, e in tutti gli altri casi con decreto Ministeriale.

L'insegnante o l'impiegato che, alla scadenza dei termini massimi stabiliti dai due precedenti capoversi, non ha chiesto di essere richiamato in servizio cessa dal far parte del personale della scuola senza che occorra speciale provvedimento, salva la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che possa competergli a termine degli articoli 137 e 138.

Art. 121.

Il personale stabile, che intenda rinunziare all'ufficio occupato deve farne dichiarazione per iscritto.

Esso è tenuto tuttavia a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio; può anche essere rifiutata a chi sia sottoposto a procedimento disciplinare ove la Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione industriale abbia ritenuto che sia da applicare la destituzione.

Chi abbandona il suo ufficio è dichiarato dimissionario. Il ministro tuttavia, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, può invece iniziare il procedimento disciplinare a norma degli articoli 128 e seguenti.

La dimissione volontaria accettata e quella dichiarata di ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione o indennità salvo quanto è disposto dalle convenzioni speciali indicate agli articoli 137 e 138.

Art. 122.

Il direttore e gli insegnanti che siano riconosciuti inabili, inadatti od incompatibili all'ufficio possono esserne dispensati.

Il provvedimento deve essere preceduto dal parere conforme del Consiglio superiore dell'istruzione industriale.

Gli assistenti, personale tecnico e quello di amministrazione e di servizio possono essere, per gravi ragioni, dispensati dall'ufficio su proposta del Consiglio d'amministrazione della scuola.

La dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale o Ministeriale, a seconda che trattasi di personale nominato con l'una e con l'altra forma.

Il motivo che ha determinato la dispensa deve essere espresso nel relativo decreto, in cui, secondo i casi, si deve pure far cenno della proposta del Consiglio di amministrazione della scuola o del preventivo parere del Consiglio superiore per la istruzione industriale.

Art. 123.

I direttori, gli insegnanti, il personale tecnico, gli impiegati di amministrazione quando abbiano raggiunto 35 anni di servizio ovvero i 65 anni di età ed i 20 anni di servizio possono essere collocati a riposo.

Raggiunti i 70 anni di età, qualunque sia il numero di anni di servizio, essi cessano di far parte del personale della scuola.

Art. 124.

Nel caso in cui un professore od altro funzionario non sia in istato, per ragioni di malattia o di salute, di riprendere o di continuare utilmente le sue funzioni, il ministro, sentito il parere del competente Consiglio superiore per l'istruzione industriale, ha facoltà di promuovere il collocamento a riposo.

Art. 125.

Nel caso previsto dall'art. 20 del presente regolamento, il personale della scuola cessa dal servizio.

Al personale con nomina stabile sarà corrisposto sul bilancio della scuola per la durata di due anni, un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se il funzionario ha dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore di un quarto se ha meno di dieci anni. Tale assegno cessa per coloro che, durante il suddetto periodo di due anni, ottengano un posto in una scuola od un ufficio dipendente da una amministrazione pubblica.

Lo stesso trattamento spetta al personale stabile in caso di riduzione d'organico.

Il personale con nomina stabile può, nel biennio successivo di soppressione della scuola, o di riduzione di organico, fruire delle disposizioni dell'art. 116.

Capo IX.

Disciplina del personale

Art. 126.

Le pene disciplinari cui va soggetto il personale delle scuole di qualunque grado, sono:

1° l'ammonizione;
2° la multa, per il solo personale di servizio;
3° la censura;
4° la sospensione fino a sei mesi;
5° la sospensione da sei mesi fino a due anni;
6° la revocazione;
7° la destituzione.

Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio, che non siano tali da diminuire la stima per l'insegnante e che non costituiscano gravi insubordinazioni, si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura.

Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione da parte del ministro si applica la censura. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo a censura e per tutte le altre più gravi mancanze disciplinari e per fatti che ledano l'onore dell'insegnante come uomo e come educatore, si applicano, secondo la gravità dei casi, le altre pene disciplinari indicate nei nn. 4, 5, 6 e 7.

L'ammonizione è data privatamente dal direttore ed ha carattere di semplice avvertimento. Può tuttavia essere data dal ministro, ed in tal caso è comunicata per iscritto al funzionario, per mezzo del presidente del Consiglio d'amministrazione.

La multa a carico del personale di servizio non può eccedere, durante il mese, l'importo di tre giorni di stipendio ed è ordinata dal presidente del Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

La censura è inflitta dal ministro.

Le pene di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 sono inflitte dal ministro su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione industriale.

La Giunta, prima di dare il suo parere, può richiedere che sia eseguita un'inchiesta sui fatti per i quali si procede a giudizio. In ogni caso l'incolpato può presentare, a voce o per iscritto, le sue difese.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, o quando siano a temere ulteriori inconvenienti il ministro può ordinare l'allontanamento immediato del funzionario dalla scuola e la sua sospensione dall'ufficio e dallo stipendio a tempo indeterminato, dandone avviso alla Giunta del Consiglio superiore della istruzione industriale per i successivi provvedimenti.

Le pene, di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 sono disposte con decreto Ministeriale o Reale, secondo che si tratti di personale nominato nell'uno o nell'altro modo. Il provvedimento è definitivo e non è ammesso ricorso in via gerarchica.

Art. 127.

Il tempo per cui dura la sospensione non è computato negli anni di servizio, nè agli effetti degli aumenti di stipendio, nè per il trattamento di riposo.

Art. 128

Il procedimento disciplinare che possa dar luogo ad una pena superiore alla censura, si inizia con l'atto di accusa che viene redatto dal Ministero e deve contenere la indicazione dei fatti che sono oggetto d'imputazione e delle prove raccolte.

L'atto di accusa deve essere a cura del Ministero comunicato in copia all'incolpato, al quale è assegnato un termine non minore di otto giorni e non superiore ad un mese dall'avvenuta comunicazione per presentare le sue difese

Art. 129.

Agli effetti dell'ultimo capoverso del precedente articolo e per tutte le altre comunicazioni relative a procedimenti disciplinari, il domicilio dell'incolpato s'intende presso la sede della scuola alla quale l'incolpato stesso appartiene

Le comunicazioni sono fatte per mezzo del presidente del Consiglio d'amministrazione.

Art. 130.

L'incolpato deve dichiarare per iscritto di aver ricevuto copia dell'atto di accusa e di aver preso cognizione del termine assegnatogli per la difesa. Di tale dichiarazione, o dell'eventuale rifiuto dell'incolpato a rilasciarla, il presidente del Consiglio d'amministrazione della scuola deve dare subito comunicazione al Ministero.

È in facoltà dell'incolpato di rinunziare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto.

Art. 131.

Trascorso il termine stabilito per la presentazione della difesa, o avvenuta la dichiarazione di rinuncia, il presidente della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione industriale, su richiesta del ministro, fissa la data dell'adunanza, nella quale si deve giudicare delle accuse

Del giorno dell'adunanza è data notizia all'interessato almeno tre giorni prima della data stabilita.

Art. 132.

L'accusa davanti alla Giunta è sostenuta da un funzionario del Ministero a ciò espressamente delegato dal ministro caso per caso.

Nel giorno fissato per la discussione, l'incolpato, se è presente, è ammesso nell'aula delle adunanze della Giunta. Il delegato del Ministero dà subito lettura dell'atto di accusa, quindi l'incolpato espone le sue difese, con facoltà di presentare tutti quei documenti che ritenga opportuno di produrre nel suo interesse.

Il delegato del Ministero, udite le difese, alle quali può contrapporre le sue osservazioni, formula le sue conclusioni e fa la richiesta della pena.

All'incolpato è riservata per ultimo la parola.

Ogni membro della Giunta può rivolgere domanda tanto al delegato del Ministero, quanto all'incolpato.

Se l'incolpato non intervenga personalmente, alla lettura dell'atto di accusa si fa seguire quella delle difese da lui inviate per iscritto. Se nessuna difesa egli abbia inviato, si prosegue il giudizio sempre che consti che siano state adempiute le prescrizioni degli articoli precedenti. Di tale adempimento deve farsi espressa menzione nel processo verbale.

Licenziato l'incolpato e ritiratosi dall'aula il delegato del Ministero, la Giunta procede alla discussione ed alla deliberazione

Qualora la Giunta riconosca provati i fatti dedotti nell'atto di accusa e ritenga che essi cadono sotto le sanzioni dell'art. 126, il presidente, se e istano più proposte di pena, mette ai voti la proposta della pena di maggior grado, e successivamente quelle di grado minore. Eguale procedimento si segue nella determinazione della durata della pena, quando questa sia la sospensione.

Art. 133.

Il parere della Giunta deve contenere la indicazione sommaria, ma precisa, dei fatti di cui essa ritenga responsabile l'incolpato, la dichiarazione che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti, il grado e la durata della pena proposta.

Art. 134

Qualora la Giunta prima di pronunziare, domandi, a norma del terzo ultimo comma dell'art. 126 che sia eseguita un'inchiesta, questa non può essere affidata a persone che abbiano eseguite le inchieste precedenti o riferito sui fatti che furono fondamento dell'accusa.

Chi sia incaricato dell'inchiesta, deve raccogliere tutti gli elementi che possono condurre all'accertamento della verità sulla base delle imputazioni e delle prove contenute nell'atto di accusa e delle giustificazioni addotte dall'incolpato

Art. 135

Quando dall'inchiesta risultino nuovi addebiti o emergano a carico dell'incolpato nuovi fatti o nuove prove, il Ministero modifica l'atto di accusa o aggiunge ad esso un supplemento Il nuovo atto di accusa o il supplemento debbono essere comunicati all'incolpato nelle forme prescritte negli articoli precedenti.

Art. 136

Dell'ammonizione data dal ministro e degli altri provvedimenti disciplinari più gravi sarà presa nota nello stato di servizio dell'insegnante o dell'impiegato che ne fu colpito.

Notizia dei provvedimenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 126, viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Mini-

stero; così pure viene pubblicata notizia delle decisioni sui ricorsi.

CAPO X.

Trattamento di riposo

Art. 137.

Il personale direttivo, insegnante, amministrativo e di officina delle Regie scuole, nominato titolare dopo il 10 maggio 1917, è obbligatoriamente inscritto alla Cassa pensioni presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando non percepisca già una pensione vitalizia a carico dello Stato o di qualsiasi altro Ente. Per il personale nominato stabile prima di detta data e che non sia già iscritto alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali con le norme di cui alla convenzione 22 ottobre 1905, nè percepisca pensione vitalizia a carico dello Stato o di altro Ente, l'iscrizione è facoltativa. L'iscrizione anche facoltativa è irrevocabile.

Le condizioni relative al trattamento di riposo sono stabilite in conformità a quanto prescrivono l'art. 14 del decreto-legge 10 maggio 1917, n. 896, e la convenzione stipulata fra il Ministero dell'industria, quello del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in data 25 agosto 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750.

Art. 138.

Tutto il personale di servizio sarà inscritto a cura della scuola alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Il contributo sarà versato in rate bimestrali posticipate, in ragione del 10 per cento dello stipendio o paga, tenuto conto anche degli assegni ed indennità che non abbiano carattere straordinario o di rimborso di spese, e sarà per metà a carico del Ministero e per metà a carico della scuola.

Mediante tale contributo sarà provveduto alla assicurazione obbligatoria a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, e la eccedenza sarà accreditata a ciascun assicurato nella forma di versamenti facoltativi e nel ruolo dei contributi riservati

CAPO XI

Concorsi

Art. 139.

In base alle notizie fornite dalla Direzione delle singole scuole a norma dell'art. 58, n. 4, il Ministero dà notizia sul Bollettino ufficiale delle cattedre e degli uffici vacanti ai quali si deve provvedere con personale titolare.

I titolari delle scuole che aspirano al trasferimento alla cattedra o al posto vacante debbono darne comunicazione al Ministero entro un mese dalla pubblicazione del Bollettino. Il Ministero provvede a norma dell'art. 116.

In mancanza degli aspiranti al trasferimento o se il concorso interno non dia risultati favorevoli è indetto un concorso pubblico

Art. 140

I concorsi sono indetti per provvedere a posti vacanti in una determinata scuola e sono validi per la sola scuola per la quale furono banditi

Il posto è conferito al candidato classificato primo nella graduatoria di cui all'art. 153 ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati secondo l'ordine di graduatoria

I candidati che furono dichiarati idonei possono tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado sempre che non sia trascorso un biennio dalla data dell'approvazione degli atti del concorso e non vi siano domande di trasferimento.

Art. 141.

I concorsi sono di regola banditi nel mese di giugno dell'anno nel quale il posto o i posti sono istituiti o si sono resi vacanti.

Art. 142.

L'avviso di concorso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e contiene l'indicazione del titolo di studio che su parere della Giunta del Consiglio superiore è richiesto per esservi ammesso.

Nel caso di concorso interno per direttore è indicato nell'avviso di concorso il titolo per esservi ammesso a norma dell'articolo 100 del presente regolamento.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di due mesi dalla data di tale pubblicazione, salvo le proroghe da pubblicare allo stesso modo dell'avviso di concorso Il Ministero cura la diffusione del bando di concorso con la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e con l'invio alle scuole dipendenti e con gli altri mezzi che crederà opportuni

Art. 143.

Coloro che intendono di prendere parte ai concorsi debbono farne domanda al Ministero dell'industria e del commercio in carta bollata da L. 2.

Le domande per l'ammissione ai concorsi debbono essere corredate dei seguenti documenti e da quelli particolarmente richiesti dai singoli bandi del concorso:

1° estratto dell'atto di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

6° elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio ed i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 144.

Coloro che partecipano contemporaneamente a più concorsi debbono presentare altrettante domande.

I documenti possono essere uniti ad una sola delle domande presentate, purchè a tutte le altre sia unita copia dell'elenco e del cenno riassuntivo di cui ai nn. 5 e 6 dell'articolo precedente.

Valendosi di tale fale facoltà, il concorrente dovrà nelle altre domande specificare esattamente il concorso per il quale ha presentato la domanda corredata dai documenti.

La disposizione del presente articolo si applica solo quando trattasi di più concorsi indetti dallo stesso Ministero dell'industria e del commercio. Negli altri casi il concorrente deve presentare, in originale od in copia autentica, tutti i documenti richiesti essendo esclusa la facoltà di riferirsi a quelli che si trovino presso altre Amministrazioni.

Art. 145.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al ministero dopo la scadenza del termine stabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti debbono pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dal concorrente.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Non si accettano documenti dopo che la commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

I disegni e i lavori non sono accettati se non racchiusi in cartelle o in casse. Non si accettano rotoli, salvo che per i disegni di grandi dimensioni.

Le casse, le cartelle e i pacchi contenenti disegni, lavori o pubblicazioni debbono portare all'esterno, in modo visibile, il nome e cognome del concorrente e l'indicazione del concorso al quale egli prende parte.

Art. 146.

L'esame della regolarità formale della domanda e di tutti i documenti è fatta dal competente ufficio del Ministero, il quale esclude dal concorso i concorrenti che non abbiano presentato in tempo debito la domanda o che, nel giorno precedente a quello della convocazione della Commissione giudicatrice del concorso, non abbiano in regola i documenti di rito.

Art. 147.

I concorsi per insegnanti sono giudicati da Commissioni composte di cinque membri scelti e nominati dal ministro fra i professori che insegnano od abbiano insegnato in Istituti, almeno di egual grado, la materia della cattedra messa a concorso o una materia affine e fra le persone, che nella stessa disciplina messa a concorso, o in discipline affini siano venute in meritata fama.

A far parte delle Commissioni il ministro può anche chiamare un rappresentante della scuola per la quale è bandito il concorso.

Le Commissioni per i concorsi del personale tecnico sono composte di tre o di cinque membri scelti e nominati dal ministro. Ne fa parte, di norma, il direttore della scuola ove è vacante il posto messo a concorso.

Per i concorsi a posti amministrativi la Commissione è composta di un funzionario del Ministero, di un professore di materie contabili, scelti dal ministro e di un rappresentante del Consiglio di amministrazione della scuola.

Coloro che, invitati a far parte delle Commissioni predette non abbiano, entro i dieci giorni dalla comunicazione, dichiarato di accettare l'incarico, vengono considerati rinunciatari e sono sostituiti.

Art. 148.

Delle Commissioni giudicatrici non possono far parte i membri del Consiglio superiore dell'istruzione industriale.

Salvo i casi di cui al penultimo capoverso del precedente articolo, non possono farne parte i funzionari comunque addetti al Ministero.

Chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti fino al quarto grado, non può far parte della Commissione e qualora sia stato prescelto deve rinunziarvi.

Art. 149.

La Commissione nella prima adunanza elegge nel proprio seno il presidente ed il relatore.

Un funzionario del Ministero assiste in qualità di segretario a tutte le operazioni della Commissione e redige i verbali che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 150.

Salvo quanto è disposto in appresso, i concorrenti sono chiamati ad uno o più esperimenti che possono consistere in lezioni, in prove scritte o grafiche e in esercizi pratici per gli insegnamenti e per il personale di officina e di laboratorio e in prove scritte e orali per il personale amministrativo.

I concorrenti che siano titolari della stessa cattedra messa a concorso in RR. scuole industriali di egual grado sono esonerati dall'esperimento; possono esser esonerati su parere della Commissione anche altri concorrenti i cui titoli siano ritenuti sufficienti per il giudizio.

È dato avviso a ciascun candidato per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno in cui cominciano tali prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per gli esperimenti o chi manca ad uno di questi, perde ogni diritto. L'assenza è ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 151.

Nel giorno precedente a quello fissato per la lezione, ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi, che devono riferirsi alla materia che forma oggetto della cattedra messa a concorso. Il numero complessivo dei temi deve essere almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione il giorno seguente.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui sono scritti vengono posti in un'urna presenti i candidati, indi il presidente invita i concorrenti uno per volta, e nell'ordine determinato dalla sorte, ad estrarne due.

Il presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti, ed il candidato sceglie quello sul quale terrà la lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un solo giorno la prova della lezione, essi sono divisi in gruppi secondo l'ordine destinato dalla sorte; a ciascuno dei quali viene assegnato dal presidente il giorno per la prova della lezione.

Nel giorno precedente a quello stabilito per la prova, ogni candidato di ciascun gruppo estrae due temi e sceglie quello che preferisce, procedendosi in tutto con le norme sancite nei capoversi precedenti.

La lezione deve durare non meno di quaranta e non più di sessanta minuti. Trascorso il termine, il presidente ne dà avviso al candidato.

Le prove scritte e le prove relative a materie grafiche o artistiche hanno luogo nel modo e nel tempo stabiliti dalla Commissione giudicatrice.

Gli esercizi pratici, quando siano richiesti, vengono fatti nei modi e nelle forme che la Commissione creda opportuno di determinare.

La prova della lezione è pubblica, e tali possono essere anche gli esercizi pratici ogni qualvolta la Commissione lo creda opportuno.

Art. 152.

Le prove scritte ed orali nei concorsi per il personale amministrativo vertono sull'applicazione di leggi e di regolamenti concernenti l'istruzione professionale e sulle norme generali di contabilità con speciale riguardo all'Amministrazione delle scuole professionali.

Art 153.

Terminati gli esperimenti la Commissione passa al giudizio dei titoli dei concorrenti di cui la prova pratica ha dato risultati soddisfacenti o che ne siano stati esonerati a termini dell'art. 150.

Non si tiene conto dei lavori in collaborazione, quando non risulti in modo incontroverso la parte dovuta al concorrente.

Per i candidati che appartengono od hanno appartenuto all'insegnamento professionale la Commissione deve tener conto delle eventuali informazioni documentate che ad essa saranno all'uopo comunicate dal Ministero.

La Commissione venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio complessivo sui singoli concorrenti, procede alla discussione comparativa fra i vari candidati, concreta i propri apprezzamenti sulla loro maturità artistica, tecnica e scientifica, sull'attitudine didattica o su quella amministrativa secondo la natura del concorso, traducendo tali apprezzamenti in valutazione numerica. Ciascun commissario dispone di 100 punti.

La Commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

La relazione viene firmata da tutti i commissari.

Qualora alcuno dei commissari si rifiuti di firmare la relazione, questa è valida anche se firmata soltanto dalla maggioranza. In tal caso si farà constatare il rifiuto in calce alla relazione stessa. I dissenzienti possono motivare il loro voto.

Gli atti del concorso sono sottoposti all'approvazione del ministro.

La relazione della Commissione giudicatrice del concorso è pubblicata nel Bollettino del Ministero con l'approvazione del ministro.

Art. 154.

La restituzione dei documenti e lavori è di regola fatta a cura del Ministero.

Questi potrà tuttavia invitare i concorrenti a ritirarli o farli ritirare a loro cura e spese.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni, i saggi e i disegni inviati.

Art. 155.

I membri delle Commissioni di concorso ed il segretario hanno diritto ad un gettone di presenza di lire quindici per ogni giorno di seduta cui prendono parte.

Le indennità di missione e di viaggio saranno stabilite in conformità delle disposizioni generali vigenti in materia.

Le spese per le Commissioni esaminatrici sono a carico del Ministero.

TITOLO V

Alunni

CAPO I.

Inscrizione e frequenza

Art. 156.

Per iscriversi alunno nelle RR. scuole di ogni grado è necessario presentarne domanda al direttore. In essa, oltre il nome dell'alunno e dei suoi genitori, deve essere notato:

a) la residenza della famiglia;

b) l'abitazione dell'alunno.

La domanda d'iscrizione deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti:

1° fede di nascita;

2° certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo;

3° titolo di studio prescritto;

4° certificato medico di sana costituzione fisica.

La domanda d'iscrizione deve essere firmata dal padre o da chi ne fa le veci, quando l'alunno è minorenne.

Le domande ed i documenti per l'iscrizione nelle Regie scuole di 1° grado, ed in quelle ad orario ridotto di carattere popolare sono esenti da tasse di bollo.

Art. 157.

Chiuso il periodo normale delle iscrizioni, che sarà determinato da ogni singola Direzione, il direttore, ove i posti siano limitati, delibera, sulle ammissioni secondo l'ordine di preferenza stabilito dagli articoli 160 e seguenti.

Solo per giustificati motivi da riconoscersi dal direttore e compatibilmente con la disponibilità dei posti, l'iscrizione può concedersi sino al 1° novembre.

Dopo tale termine sarà negata la iscrizione qualunque sia il motivo del ritardo.

Art. 158.

Tutti i documenti annessi alla domanda d'iscrizione debbono rimanere negli atti della scuola e non possono essere restituiti se non quando l'alunno sia stato licenziato o dichiari di abbandonare la scuola.

È fatta eccezione per i titoli originali di studio, dei quali è ammessa la restituzione previa surrogazione di corrispondenti certificati autentici.

Art. 159.

Il direttore ha facoltà di accertarsi, mediante visite mediche periodiche, delle condizioni di salute dei singoli alunni e delle loro attitudini fisiche alle lavorazioni di officina e di laboratorio.

In base ai risultati della visita medica, il direttore può suggerire all'alunno il passaggio ad altra sezione della scuola e può anche ove ne sia il caso, disporre il suo allontanamento temporaneo o definitivo della scuola

Art. 160

Sono ammessi alla prima classe della scuola di 1° grado coloro che posseggono il certificato di promozione alla 5ª classe elementare o il diploma di maturità.

Art. 161.

Sono ammessi alla prima classe delle RR. scuole di 2° grado coloro che abbiano compiuto il 12° anno di età e posseggono uno dei seguenti titoli:

1° il certificato di promozione dalla seconda alla terza classe di una scuola professionale di 1° grado;

2° il diploma di licenza elementare.

Sono inoltre ammessi, compatibilmente con la disponibilità dei posti, coloro che, avendo compiuti i 12 anni di età, posseggono il diploma di maturità e superano anche un esame di integrazione sulle materie comprese nei programmi del corso elementare superiore.

Art. 162.

Sono ammessi alla prima classe delle scuole industriali di 3° grado coloro che posseggono uno dei seguenti titoli:

1° il certificato di promozione dalla terza alla quarta classe di una corrispondente scuola regia di 2° grado;

2° la licenza di scuola tecnica o complementare regia o pareggiata;

3° il certificato di promozione dal secondo al terzo corso comune dei RR. Istituti di belle arti, limitatamente alle scuole per industrie artistiche;

4° il certificato di promozione dalla terza alla quarta classe del ginnasio, ovvero la dichiarazione di idoneità di cui all'art. 5 della legge 27 giugno 1922, n. 678, previo, in entrambi i casi, un esame di integrazione;

5° l'attestato di compiuto triennio, previo esame di integrazione, o la licenza di una R. scuola commerciale di 2° grado.

Agli Istituti d'arte industriale sono anche ammessi i promossi dal secondo al terzo anno comune dei RR. istituti di belle arti. Possono pure esservi ammessi con esame di integrazione coloro che posseggono la licenza elementare ed abbiano frequentato con profitto per almeno tre anni una R. scuola ad orario ridotto per arti ornamentali.

I licenziati dalle RR. scuole industriali di 2° grado per arti industriali, sono ammessi al 2° anno degli Istituti di arte industriale.

Art. 163.

Alle RR. stazioni sperimentali possono iscriversi, come alunni effettivi, coloro che posseggono i titoli richiesti per l'ammissione alla prima classe di una scuola industriale di terzo grado.

In mancanza possono valere altri titoli di cui è giudice il Ministero.

Nelle stazioni stesse sono pure ammessi, previa autorizzazione del Ministero e nel limite dei posti disponibili, uditori e praticanti a corsi singoli.

Art. 164.

A corsi di perfezionamento annessi alle RR. scuole di qualsiasi grado possono iscriversi i licenziati dalle scuole stesse e, nel limite dei posti disponibili, i licenziati da altre scuole di egual carattere e grado.

Le norme per l'ammissione agli altri corsi, di cui all'art. 28 del presente regolamento, sono stabilite dai rispettivi regolamenti interni.

Art. 165.

Ai singoli corsi della scuola di magistero per scuole industriali sono ammessi coloro che posseggono diploma di ingegnere, i laureati in chimica, in fisica, in scienze naturali, in matematica ed in agraria con preferenza a chi abbia pratica industriale. Vi sono ammessi inoltre quei licenziati di RR. Istituti industriali che abbiano riportato parere favorevole dal Collegio degli insegnanti del R. Istituto dal quale provengono

Ai corsi di magistero per le arti industriali sono ammessi i licenziati degli Istituti di arte industriale che abbiano ottenuto parere favorevole dal Collegio degli insegnanti dell'Istituto dal quale provengono.

Ai corsi di magistero per industrie femminili sono ammesse le licenziate delle scuole professionali femminili di 2° grado e previo esame di lavoro, le licenziate dalle Regie scuole normali.

Art. 166.

Chi abbia seguito corsi di studio all'estero può essere ammesso alle scuole industriali di ogni grado quando presenti titoli di studio equipollenti a quelli richiesti. Dell'equipollenza dei titoli giudica il ministro sentita, nei casi dubbi, la Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione industriale.

Art. 167

L'alunno la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, riceve dalla segreteria una pagella, che porta la firma del direttore e del segretario economo con la data in cui viene rilasciata e col timbro della scuola.

Nella pagella sono notati il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la paternità dell'alunno, il titolo che ne giustifica l'iscrizione, le medie trimestrali, il risultato dello scrutinio e degli esami finali. Il modulo della pagella è stabilito dal Ministero per ciascuna categoria e grado di scuola.

Soltanto in caso di smarrimento potrà essere rilasciato un duplicato a spese dell'alunno.

La pagella è soggetta alla tassa di bollo a carico dell'alunno. Nelle Regie scuole di 1° grado, nelle Regie scuole serali ed in quelle ad orario ridotto la pagella è esente dalla tassa predetta.

Art. 168.

La pagella scolastica è il documento che attesta della iscrizione, della frequenza e del profitto dell'alunno.

Essa è conservata in segreteria.

Alla fine di ogni trimestre la pagella viene consegnata all'alunno, il quale la deve restituire in segreteria nel termine di otto giorni munita della firma del padre o di chi ne fa le veci.

Ove l'alunno dichiari di abbandonare gli studi, la pagella gli sarà restituita con analoga annotazione

I voti nella pagella scolastica debbono essere scritti in lettere; gli spazi vuoti debbono essere riempiti con una linea ben marcata. Ogni eventuale correzione deve essere avvalorata con la firma del direttore.

Art. 169.

Alle classi successive alla prima non si può accedere di regola che con l'esame di promozione.

In nessuna scuola può essere consentito il passaggio degli alunni da una classe all'altra senza che abbiano sostenuto e superato gli esami in tutte le materie d'insegnamento, di laboratorio e di officina.

Nessuno può essere ammesso a frequentare, neppure temporaneamente, una classe se non ha conseguito la promozione dalla classe precedente.

L'alunno può essere iscritto alla stessa classe soltanto per due anni.

Per motivi eccezionali il Collegio degli insegnanti, con deliberazione motivata inappellabile, può consentire l'iscrizione per un terzo anno.

L'alunno che, dopo avere abbandonato la scuola senza aver sostenuti e superati gli esami finali della classe cui era iscritto, vi si ripresenta negli anni seguenti non può essere iscritto che nella classe cui apparteneva

Art. 170.

L'alunno che ha conseguita la promozione alla classe superiore può, in principio d'anno scolastico, trasferirsi in altra scuola dello stesso carattere e grado.

L'alunno regolarmente iscritto può passare durante l'anno scolastico ad altra scuola, purchè il passaggio sia chiesto a causa del trasferimento della famiglia, da comprovarsi con documenti o per altre specialissime ragioni di cui è giudice il direttore.

In entrambi i casi occorre che dalla pagella scolastica risulti il nulla osta del direttore.

L'iscrizione nella nuova scuola è subordinata alla disponibilità dei posti.

L'alunno non è tenuto a presentare altri documenti oltre la pagella scolastica, ma il direttore della scuola dalla quale egli proviene deve, su richiesta d'ufficio, trasmettere alla Direzione dell'altra scuola i documenti e le informazioni relative alla carriera scolastica dell'alunno.

CAPO II.

Tasse e contributi.

Art. 171.

Nelle scuole di 1° grado ed in quelle serali e ad orario ridotto, l'istruzione è di regola gratuita.

Tuttavia, con disposizione dello statuto organico, possono essere stabilite tasse di immatricolazione e d'iscrizione.

Nelle scuole di 2° e di 3° grado e nelle stazioni sperimentali le tasse sono di immatricolazione, d'iscrizione, di esame e di diploma. Esse non possono in nessun caso superare, per le scuole di 2° grado, quelle stabilite per le scuole tecniche e, per le scuole di 3° grado, quelle degli Istituti tecnici.

Le scuole possono anche riscuotere speciali contributi per laboratori e per viaggi d'istruzione.

La misura e le modalità del pagamento delle tasse e dei contributi sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione delle singole scuole con l'approvazione del Ministero. La tassa d'iscrizione deve essere ripartita almeno in due rate.

Gli eventuali aumenti non sono applicabili agli alunni che hanno già iniziato il corso degli studi.

Art. 172.

Le tasse ed i contributi per i corsi annessi od aggregati alle scuole di 2° o di 3° grado sono stabiliti dal decreto che ne autorizza l'apertura.

Art. 173.

All'atto dell'iscrizione gli alunni sono tenuti ad eseguire presso il cassiere un deposito di garanzia per gli eventuali danni, la cui misura sarà stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Il deposito deve, ove occorra, essere reintegrato al principio degli anni scolastici successivi al primo.

Esso è restituito in tutto, o nella parte residua, quando l'alunno viene licenziato o quando abbandona la scuola.

Art. 174.

Gli alunni possono, su proposta del Collegio degli insegnanti e con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, essere dispensati dal pagamento delle tasse, quando negli esami di promozione della classe precedente abbiano riportato non meno di sette decimi in ciascuna materia con una media complessiva di almeno otto decimi nel profitto ed otto decimi nella condotta.

Art. 175.

Chi nei termini prescritti non paga le tasse dovute non può frequentare la scuola, nè essere ammesso agli esami.

La tassa d'immatricolazione è valida per l'intero corso degli studi.

La tassa d'iscrizione vale per il solo anno scolastico in cui fu pagata.

Le tasse di esami valgono per la sessione estiva e per quella autunnale dell'anno in cui furono pagate.

Chi interrompe od abbandona per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento gli studi non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 176.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce, di volta in volta, su proposta del direttore l'ammontare dei contributi da pagarsi dagli alunni per i viaggi d'istruzione.

Art. 177.

L'alunno che si iscriva o si trasferisca in altra scuola, a termini dell'art. 170 non è tenuto al pagamento di una nuova tassa d'immatricolazione, nè a quello delle rate di tassa d'iscrizione già pagate

Le tasse pagate sono acquisite alla scuola da cui l'alunno proviene

Gli eventuali contributi per viaggi d'istruzione non compiuti e la somma residua del deposito fatto per eventuali danni sono restituiti alla famiglia dell'alunno.

Ai singoli alunni che non abbiano potuto partecipare per gravi ragioni al viaggio d'istruzione, il contributo potrà essere restituito, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

CAPO III.

Obblighi degli alunni

Art. 178.

Gli alunni devono trovarsi presenti nella scuola fin dal primo giorno di lezione e devono assistere a tutte le lezioni ed esercitazioni della classe cui appartengono.

Art. 179.

Le assenze ed i ritardi degli alunni sono notati in apposito registro.

E' in facoltà del direttore di non riammettere alla scuola gli alunni che siano stati assenti da una o più lezioni, se non si presentino all'ufficio di direzione accompagnati dal genitore o o da chi ne fa le veci, per dichiarare la causa dell'assenza, la quale è notata nel registro predetto.

Art. 180.

Le domande tutte di alunni debbono essere dirette esclusivamente al direttore della scuola.

Il direttore provvede alle domande che non contraddicono in alcun modo alle leggi ed ai regolamenti vigenti, comunica al Collegio degli insegnanti quelle per le quali sia dubbio il provvedimento o sulle quali sia prescritto il giudizio di esso e trasmette al Ministero quelle per le quali occorra il parere della Giunta del competente Consiglio o sia comunque necessaria la risoluzione del Ministero.

Il Collegio degli insegnanti esamina le domande che gli vengono trasmesse dal direttore e delibera separatamente su ciascuna di esse, motivando la risoluzione.

Contro la decisione l'alunno interessato può appellare al ministro.

Art. 181.

Per qualunque reclamo gli alunni debbono individualmente rivolgersi al direttore e non ad altra autorità

Art. 182.

L'alunno che manca ai suoi doveri, è punito secondo la gravità della mancanza:

1° con nota di negligenza e di cattiva condotta scritta nel registro giornaliero;

2° con l'allontanamento dalla lezione per ordine del professore, che deve darne subito avviso al direttore:

3° con la privata ammonizione del direttore:

4° con l'ammonizione del direttore innanzi al Collegio degli insegnanti o innanzi alla classe cui l'alunno appartiene:

5° con la sospensione fino a sei giorni per disposizione del direttore:

6° con la sospensione per un tempo più lungo su deliberazione del Collegio degli insegnanti;

7° con l'esclusione dagli esami della prima sessione.

8° con l'esclusione dagli esami delle due sessioni, e quindi con la perdita dell'anno e l'allontanamento dalla scuola per tutto il resto dell'anno scolastico;

9° con l'espulsione dalla scuola:

10° con la esclusione da tutte le scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio.

Le pene indicate ai num. 6, 7, 8 e 9 sono inflitte dal Collegio degli insegnanti, sentito l'alunno interessato; e quelle segnate ai num. 8 e 9 devono essere, a cura del direttore, comunicate al Ministero.

L'esclusione da tutte le scuole dipendenti è ordinata dal ministro, su proposta del Collegio degli insegnanti, e sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione industriale.

Il direttore informa i genitori dell'alunno, o chi per essi, di qualsiasi provvedimento disciplinare adottato a carico di lui.

Art. 183.

Allorquando in una scuola avvengano agitazioni e disordini, che turbino l'ordinario corso delle lezioni o delle esercitazioni e compromettano la dignità degli studi, il direttore provvede, sentito il parere del Collegio degli insegnanti, a sospendere alcune o tutte le classi prendendo opportuni accordi con le altre autorità per ristabilire l'ordine turbato, ogni qualvolta gli altri mezzi non siano riusciti efficaci.

In casi d'urgenza il direttore prende i provvedimenti del caso dandone sollecita comunicazione al Collegio degli insegnanti.

Dei provvedimenti presi riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed al Ministero, al quale spetta di stabilire la durata della chiusura e decidere sugli effetti di questa per la validità dell'anno scolastico.

La sospensione o chiusura dà luogo di norma al prolungamento delle lezioni sospese e quindi al differimento degli esami relativi.

Capo IV.

Votazioni trimestrali e scrutinio finale

Art. 184.

I giudizi sul profitto e sulla condotta degli alunni si esprimono con voti che salgono da 0 a 10 senza frazioni.

La sufficienza è significata col 6.

Art. 185.

Alla fine di ogni trimestre si procede ad uno scrutinio per stabilire le classificazioni di profitto e di condotta di tutti gli alunni per ogni disciplina.

Ogni insegnante assegna anzitutto un voto definitivo per la condotta e dei voti per il profitto sulla base delle prove fornite dall'alunno durante il trimestre.

Per il giudizio di scrutinio trimestrale possono farsi speciali esperimenti, preferibilmente scritti o pratici, sotto forma di domande o quesiti, anche per le materie per le quali negli esami è richiesta la sola prova orale.

L'alunno che è stato assente in occasione degli esperimenti predetti può farli in giorni a ciò destinati dal direttore, salvo che non si tratti dell'ultimo trimestre.

Art. 186.

Il voto di media annuale assegnato in una riunione di scrutinio generale in base alle medie trimestrali per ogni materia rappresenta il giudizio che il professore dà di ogni alunno alla fine dell'anno.

Tale voto, da esprimersi sempre in numeri interi, non è assegnato quando manchino i voti di due trimestri o soltanto dell'ultimo.

Il giudizio sul profitto degli alunni si dà con un sol voto per ciascuna materia, quello sulla condotta è espresso da un unico voto complessivo.

È in facoltà del Collegio degli insegnanti di computare a favore dell'alunno, per ciascuna classificazione di profitto dello scrutinio stesso, le frazioni superiori a mezzo punto; le altre frazioni si trascurano.

Art. 187.

Gli alunni sono esclusi dalla prima sessione di esame in quelle materie per le quali manchi il voto di scrutinio generale o nelle quali non abbiano ottenuto allo scrutinio stesso almeno cinque punti in profitto.

Sono esclusi da tutte le prove della prima sessione dei detti esami gli alunni che abbiano meritato nello scrutinio generale meno di sei punti in condotta: sono esclusi dall'esame della prima sessione nelle singole materie coloro che siano stati, per qualunque motivo, assenti per un quarto del numero delle lezioni o delle esercitazioni, salvo che il Collegio degli insegnanti non ritenga pienamente giustificate le assenze.

Gli alunni che abbiano abbandonato la scuola sono esclusi anche da tutti gli esami della seconda sessione, su parere conforme del Collegio degli insegnanti.

Capo V.

Esami

Art. 188.

Gli esami che si danno nelle scuole di ogni grado sono:

a) di integrazione:

b) di promozione;

c) di licenza.

Gli esami d'integrazione, ove occorrano, hanno luogo subito dopo la chiusura del periodo delle iscrizioni.

Gli esami di promozione e di licenza hanno luogo in due sessioni: l'una estiva al termine delle lezioni e l'altra autunnale dopo il 1° ottobre.

Art. 189.

Non può essere concessa alcun'altra sessione suppletiva o straordinaria per qualsiasi motivo. Solamente in casi eccezionali potranno essere concessi esami ritardati a singoli alunni i quali comprovino di essere stati nell'assoluta impossibilità di parteciparvi

Art. 190.

Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal direttore o da un suo delegato e sono costituite coi seguenti criteri:

a) per gli esami d'integrazione: dagli insegnanti della materia su cui verte l'esame;

b) per gli esami di promozione: da tutti gli insegnanti della classe da cui escono gli alunni e da quelli della classe cui devono essere promossi;

c) per gli esami di licenza: da tutti gli insegnanti della scuola.

È in facoltà delle Commissioni esaminatrici, tanto per gli esami di promozione quanto per quelli di licenza, di suddividersi in Sottocommissioni per affinità di materia di non meno di tre insegnanti scelti dal direttore.

Ai componenti le Commissioni esaminatrici non spetta alcuna propina di esame

Art. 191.

Le Commissioni esaminatrici per i corsi di magistero comprendono un rappresentante dell'industria, un rappresentante del lavoro e gli insegnanti della scuola di magistero. Presiede il direttore della scuola.

Gli esami comprendono una prova teorica, una prova pratica e una lezione di tirocinio.

Art. 192.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone

Art. 193.

I giorni e le ore per le prove di esame sono stabiliti dal direttore, d'accordo con il Collegio degli insegnanti.

I programmi per gli esami di integrazione di cui agli articoli 161 e 162, sono stabiliti dal Ministero, sentito il parere del Consiglio superiore dell'istruzione industriale.

Gli esami di promozione e di licenza vertono su tutte le materie insegnate durante l'anno.

Le materie per le quali sono richieste più prove sono determinate negli elenchi dei programmi approvati dal Ministero.

Vi è compenso fra le varie prove della stessa materia quando il minimo dei punti conseguito in ciascuna prova non sia inferiore al 5.

Il candidato che non ha conseguita la sufficienza nella sola prova orale è ammesso a ripetere solo questa prova.

Le prove di officina o di laboratorio debbono darsi distintamente per ciascuno dei reparti costitutivi della sezione frequentata dall'alunno.

Il giudizio complessivo sulle prove di officina e di laboratorio è dato dalla media dei voti di ciascuna prova.

Il candidato è ammesso a ripetere le sole prove in cui non abbia conseguito la sufficienza.

Art. 194.

Negli esami il professore della disciplina propone per ciascuna prova una serie di temi alla Commissione esaminatrice, la quale si raduna poco prima dell'ora fissata per la prova e ne sceglie tre.

I tre temi scelti vengono numerati e nell'aula degli esami, presenti la Commissione esaminatrice e gli esaminandi, ne viene sorteggiato uno.

Tale tema viene subito dopo dettato agli alunni dal professore della materia.

Per ogni singola prova la Commissione stabilisce il tempo massimo concesso ai candidati.

Art. 195.

Nessuno alunno può essere ammesso nella sala degli esami dopo che sia iniziata la dettatura del tema.

L'assistenza durante le prove è affidata per turno a un numero di professori proporzionato al numero dei candidati e sufficiente, a giudizio del direttore, ad assicurare una vigilanza efficace.

Art. 196.

È vietato di dare spiegazione od illustrazione del tema assegnato per le prove scritte, grafiche o pratiche; il tema originale rimane però a disposizione dei candidati che volessero consultarlo.

È vietato ai candidati sotto pena di esclusione dalla prova, di comunicare fra loro e di servirsi di appunti e di opere, salvo i libri e le pubblicazioni che la Commissione esaminatrice credesse di concedere.

In tutte le prove scritte o grafiche i candidati devono usare esclusivamente la carta munita del bollo dell'Istituto e della firma del direttore.

Le minute delle prove scritte sono consegnate dai candidati insieme con i loro lavori e sopra ciascun lavoro i professori incaricati dell'assistenza appongono la loro firma, indicando l'ora della consegna.

Del presente articolo si darà lettura ai candidati.

Art. 197.

Gli elaborati delle prove scritte degli esami di licenza sono, giorno per giorno, chiusi in buste suggellate e firmate dagli insegnanti presenti alla chiusura.

Nel giorno che viene fissato dal direttore e sempre davanti ad una Sottocommissione composta del professore della disciplina e di altri due di materie affini, le buste sono dissuggellate e si inizia la correzione delle prove.

Quando la maggioranza della Sottocommissione non si trovi di accordo nella valutazione di un tema, il giudizio è riservato alla Commissione plenaria.

Art. 198.

Gli esami orali di qualsiasi specie sono dati su speciali tesi, che comprendono per ogni disciplina diversi punti del programma svolto durante l'anno.

Ogni candidato estrae a sorte due tesi, e ne sceglie una sulla quale l'insegnante lo esamina alla presenza degli altri membri della Commissione o della Sottocommissione in quel modo che crede più acconcio per ottenere la prova della preparazione di lui.

Ogni prova orale fatta alla presenza di due soli esaminatori è nulla.

Gli alunni possono assistere alle prove orali degli esami di licenza.

Art. 199.

I candidati si presentano alle prove orali in ordine alfabetico.

Chi non è presente alla prima chiamata perde il turno e deve aspettare che abbiano finito l'esame gli altri candidati: chi non è presente alla seconda chiamata perde il diritto alla prova.

Nel scuole di 3° grado nessun candidato può dentro il giorno medesimo essere sottoposto a più della metà delle prove orali.

Art. 200.

È nullo l'esame per il candidato che vi sia stato ammesso per dolo o per errore.

Art. 201.

Il direttore d'accordo con i membri della Commissione esaminatrice, in caso di trasgressione del regolamento può ordinare sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame, riferendone immediatamente al Ministero.

Art. 202.

Di tutte le operazioni delle sessioni di esame si debbono redigere giorno per giorno regolari verbali firmati dal presidente e dai componenti della Commissione.

I verbali raccolti in volume alla fine dell'anno sono conservati nell'archivio della scuola.

Art. 203.

Il giudizio delle Commissioni esaminatrici sui singoli alunni è definitivo ed inappellabile.

Art. 204.

Compiuti gli esami di licenza il direttore invia direttamente al Ministero un prospetto delle classificazioni ottenute da ciascun candidato ed il riassunto statistico degli esami.

Capo VI.

Diplomi

Art. 205.

Gli alunni delle Regie scuole industriali, che hanno frequentato i corsi e superati tutti gli esami prescritti, è conferito un diploma secondo il modulo proposto dalla Direzione al Ministero per ciascuna categoria e per ciascun grado di scuola.

Nella scuole di tirocinio della durata maggiore di tre anni, gli alunni che abbiano superato il primo biennio hanno diritto ad un attestato speciale.

Art. 206.

I diplomi sono firmati dal direttore della scuola e dal segretario economo.

Portano pure la firma del presidente del Consiglio di amministrazione

Nel diploma è indicato in centesimi il risultato complessivo dell'esame di licenza, quale risulta dalla media dei voti conseguiti nelle singole materie di esame.

Art. 207.

Insieme con il diploma è rilasciato all'alunno un certificato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti nei singoli corsi e dei relativi voti riportati.

In nessun caso può essere rilasciato un duplicato del diploma di licenza.

Nel caso di smarrimento il diploma di licenza potrà essere sostituito da un attestato del direttore. Tale attestato deve essere preventivamente inviato per il visto al Ministero.

Art. 208.

Nelle R. scuole di 1° grado o scuole popolari operaie per arti e mestieri si consegue il diploma di licenza.

Art. 209.

Il diploma di licenza dalle R. scuole popolari è, a parità di condizioni e di requisiti, titolo di preferenza nel reclutamento della mano d'opera per lavori da eseguirsi per conto dello Stato, secondo le norme da emanarsi di concerto fra i Ministeri competenti.

Art. 210.

Nelle R. scuole di 2° grado maschili e femminili si conseguono licenze in relazione al carattere ed alla finalità delle singole scuole.

Art. 211.

Il diploma di licenza dalle R. scuole industriali di 2° grado è titolo per l'ammissione a carriere tecniche e di officina dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, secondo le norme da emanarsi di concerto fra i Ministeri competenti.

Art. 212.

Ai licenziati dalle R. scuole industriali di 3° grado è rilasciato il diploma di perito industriale.

Nei diplomi sarà indicata la sezione speciale frequentata dall'alunno.

Gli uditori ed i praticanti presso le R. stazioni sperimentali ricevono, al termine del corso frequentato, un certificato degli studi compiuti.

Ai licenziati dei R. Istituti di arte industriale è rilasciato il diploma di maestro d'arte.

Art. 213.

Il diploma di perito industriale è titolo per la iscrizione nell'albo dei periti tecnici compilati dai tribunali.

Il diploma di perito industriale dà diritto all'ammissione ai concorsi per il personale tecnico nelle pubbliche amministrazioni nei casi in cui sia richiesta la licenza della sezione fisico-matematica degli Istituti tecnici.

Art. 214.

Le norme per il passaggio degli alunni dalle scuole professionali ad altre scuole od Istituti dipendenti da altro Ministero, sono stabilite con decreti Reali, d'accordo fra i ministri competenti.

Capo VII.

Premi e borse di perfezionamento

Art. 215.

I Consigli d'amministrazione possono, nei limiti della disponibilità del bilancio della scuola, istituire premi da conferirsi a quelli fra gli alunni che abbiano, negli esami di promozione o di licenza, riportata una media complessiva non inferiore ad otto decimi nel profitto ed abbiano ottenuto, nello scrutinio generale, almeno otto decimi nella condotta.

I premi possono consistere in diplomi, in medaglie, in libri in strumenti d'uso e di utilità scolastica o professionale, ed anche in libretti di risparmio con depositi non eccedenti le lire cento per ciascun premio.

Ove alla scuola sia affidata l'amministrazione ed il conferimento di borse e di premi che hanno carattere di continuità istituiti da persone o da Enti, si provvederà con regolamenti speciali approvati dal Ministero.

I Consigli d'amministrazione per speciali bisogni della regione, possono con la autorizzazione del Ministero, istituire premi d'incoraggiamento per l'iscrizione a determinate sezioni della scuola.

Art. 216.

Le borse biennali da assegnare a favore dei giovani forniti del diploma di ingegnere industriale e della laurea in chimica o in fisica e dei giovani licenziati dai RR. Istituti di 3° grado

che vogliono dedicarsi all'insegnamento in iscuole industriali a norma dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale del 10 maggio 1917, n. 893, sono conferite in seguito a concorso che viene giudicato da una Commissione composta di tre o cinque membri scelti dal ministro fra gli insegnanti di scuole superiori, i direttori e insegnanti di Istituti di 3° grado e gli ispettori superiori tecnici del Ministero.

I vincitori dei concorsi dovranno seguire un corso di magistero e saranno successivamente assunti come assistenti in un R. Istituto di 3° grado.

Art. 217.

Nei limiti dei fondi all'uopo iscritti in bilancio, il ministro ha facoltà di concedere, anno per anno, sussidi e borse di studio a favore di giovani appartenenti a famiglie di disagiata condizione che frequentino una scuola industriale di qualsiasi grado o borse di perfezionamento per i licenziati della scuola stessa.

I sussidi sono di regola commisurati all'ammontare delle tasse, al costo dei libri e del corredo scolastico occorrenti per gli studi.

Le borse di studio sono conferite agli alunni delle scuole industriali che sono ammessi a proseguire gli studi in una scuola industriale del grado superiore.

L'ammontare annuo delle borse di studio non può superare L. 400 nelle scuole di 2° grado e L. 800 in quelle di 3° grado.

Art. 218.

Le domande al Ministero per la concessione di sussidi o di borse di studio devono essere presentate per mezzo del direttore, che le trasmette al Ministero con le opportune informazioni.

Il pagamento dei sussidi e delle borse di studio è fatto in una o più rate per mezzo dell'Amministrazione della scuola, che trasmette al Ministero la ricevuta rilasciata dal genitore dell'alunno o dal suo rappresentante.

Art. 219.

Le borse di perfezionamento sono conferite in seguito a concorso fra i licenziati da Regie scuole industriali di 2° o di 3° grado.

Il numero delle borse da conferirsi è stabilito, anno per anno, dal ministro.

L'ammontare di ciascuna di esse non può superare di regola le L. 800 nell'interno del Regno e le L. 1500 in oro per l'estero, oltre le spese di viaggio e le eventuali tasse scolastiche.

Art. 220.

Nell'ordinanza di apertura del concorso il ministro determina il grado ed il carattere di scuole i cui licenziati possono parteciparvi.

Al concorso non può prender parte chi abbia conseguita la licenza da più di quattro anni. Tuttavia può concorrere anche nel quinto anno chi nel concorso dell'anno precedente sia stato dichiarato idoneo con almeno otto decimi dei punti di cui dispone la Commissione.

Il concorso è giudicato da apposita Commissione composta di tre o di cinque membri scelti dal ministro fra gli ispettori superiori del Ministero e fra i direttori ed i professori delle scuole di 2° e di 3° grado.

La Commissione gradua tutti i concorrenti con valutazione numerica secondo l'ordine di merito e non mai alla pari.

Ogni commissario dispone di dieci punti.

Art. 221.

Il vincitore del concorso ha l'obbligo di frequentare l'Istituto, il laboratorio, lo stabilimento, o l'azienda che, in corrispondenza alle condizioni del concorso, viene indicato od approvato dal ministro.

Chi lascia decorrere un mese dalla data stabitita dal Ministero senza recarsi al luogo indicatogli, decade dal suo diritto. In tal caso la borsa è conferita a chi immediatamente gli succede nella graduatoria.

Il titolare della borsa di perfezionamento ha l'obbligo di far constare periodicamente la sua dimora nella città e la sua frequenza all'Istituto o allo stabilimento prescelti e di presentare al Ministero, per il tramite del direttore della scuola da cui proviene, una relazione finale sugli studi e sui lavori compiuti.

Art. 222.

La borsa di perfezionamento è pagata in una o più rate per mezzo dell'Amministrazione della scuola dalla quale il vincitore del concorso proviene.

Il pagamento dell'ultima rata si effettua dopo la presentazione della relazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Ove speciali circostanze lo richiedano, il ministro può - su conforme parere della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione industriale - prorogare la durata della borsa conferita o concedere un assegno supplementare al titolare di essa.

TITOLO VI.

Scuole libere

Art. 223.

Ogni Amministrazione pubblica, Ente morale od Associazione riconosciuta dalle vigenti leggi, ed ogni cittadino che abbia i necessari requisiti morali, può aprire o dirigere un Istituto di insegnamento industriale, purchè osservi le prescrizioni seguenti:

1° che l'Istituto abbia sede in locali adatti e salubri e che sia garantita l'incolumità degli alunni nelle esercitazioni pratiche;

2° che i singoli insegnamenti siano affidati a persone di buona condotta e moralità che abbiano i requisiti necessari per impartire l'insegnamento cui sono preposti;

3° che l'insegnamento sia dato in conformità del programma con il quale fu annunciata al pubblico l'apertura dell'Istituto, e che le modificazioni, che fossero in seguito apportate al detto programma, siano annunciate con eguale pubblicità;

4° che l'apertura dell'Istituto sia stata autorizzata a norma del successivo articolo;

5° che l'Istituto sia aperto in ogni tempo agli ispettori ministeriali e alle persone incaricate dal ministro.

Anche le scuole libere, alle quali sia costituito un patrimonio proprio, e che siano riconosciute con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, come Enti morali, sono soggette alle disposizioni di questo e dei successivi articoli.

Art. 224.

Chi vorrà usare della facoltà, di cui al precedente articolo, dovrà presentare per iscritto, al prefetto della Provincia, analoga dichiarazione, allegando i disegni dei locali destinati all'Istituto ed indicando il programma degli insegnamenti, i nomi degli insegnanti ed i titoli di cui ciascuno di questi è fornito.

Ogni successiva variazione dovrà essere in egual modo dichiarata.

Il prefetto, accertatosi con opportuni mezzi che trattasi veramente d'istituzione che abbia scopi d'istruzione e d'educazione

di carattere principalmente industriale, e che concorrono le condizioni volute dai nn. 1 e 2 del precedente articolo, concede l'autorizzazione all'apertura dell'Istituto e ne dà avviso al Ministero.

Se l'Istituto non avrà cominciato a funzionare entro i 6 mesi dalla ottenuta autorizzazione, la dichiarazione fatta dal richiedente sarà considerata come non avvenuta.

Contro il divieto all'apertura di un Istituto d'istruzione industriale l'interessato può ricorrere al ministro, il quale decide, sentita la Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione industriale.

Art. 225.

Le scuole di cui all'art. 223 nelle quali le officine e i laboratorii siano eserciti per speculazione industriale nell'interesse dei maestri e dei capi d'arte che li dirigono sono sottoposte all'osservanza delle leggi e dei regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Tuttavia le scuole libere predette presso le quali siano adottate ed osservate le disposizioni degli articoli 156 e 159 del presente regolamento e nelle quali l'orario di lavoro non superi la metà dell'orario complessivo giornaliero stabilito dai programmi delle corrispondenti Regie scuole possono essere esonerate dagli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 15, 21, 26 e 27 del regolamento approvato con R. decreto 14 giugno 1909, n. 442.

Art. 226.

La chiusura degli Istituti d'istruzione industriali di cui ai precedenti articoli può essere ordinata in ogni tempo, quando non si trovino nelle condizioni volute o quando il lavoro manuale sia prevalente sullo studio o sull'insegnamento industriale.

Nei casi di urgenza il prefetto potrà ordinare la chiusura temporanea dell'Istituto informandone il Ministero.

La chiusura definitiva è ordinata con un decreto ministeriale, sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale.

Art. 227.

Alle scuole aperte e mantenute a termini dei precedenti articoli che diano prova di regolare andamento e lodevoli risultati, il ministro dell'industria e del commercio ha facoltà di concedere sussidi nei limiti delle disponibilità dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio annuale. Previo favorevole parere della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione industriale il sussidio potrà essere concesso in misura non mai superiore ad un quinto della somma totale concessa nello stesso anno dagli Enti che provvedono al mantenimento della scuola.

Art. 228.

La concessione dei sussidi eventuali, di cui al precedente articolo è subordinata all'obbligo, da parte della scuola, di presentare al Ministero, non più tardi del 31 gennaio, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico del precedente anno scolastico.

Insieme con la relazione deve essere inviato al Ministero un rendiconto finanziario dell'azienda scolastica ed un prospetto nominativo degli alunni presenti agli esami di promozione e di licenza.

Le notizie contenute nel detto prospetto devono essere avvalorate dalla firma del direttore della scuola e da quella del capo dell'amministrazione della scuola stessa.

Debbono essere pure comunicati al Ministero i programmi ed orari d'insegnamento, i regolamenti interni e le variazioni che vi si apportano.

Art. 229.

Le scuole libere, istituite e mantenute da Amministrazioni pubbliche o da Enti morali, nelle quali gli studi si fanno nel numero di anni di corso e secondo i programmi delle corrispondenti Regie scuole industriali possono, anno per anno, essere dichiarate sedi di esami con effetti legali limitatamente agli alunni della scuola che abbiano eseguito l'intero corso di studi e superati i relativi esami annuali.

La concessione è data quando i risultati di apposite ispezioni eseguite nell'anno ne dimostrano l'opportunità e la convenienza, previo parere favorevole del Consiglio superiore dell'istruzione industriale, e la Amministrazione della scuola si dichiari disposta a sostenere le spese per la Commissione esaminatrice.

Art. 230.

La Commissione esaminatrice per gli esami di licenza di cui al precedente articolo è nominata dal ministro e sarà di regola presieduta da un ispettore dell'insegnamento industriale.

Il ministro ha facoltà di nominare la metà dei membri componenti la Commissione fra persone estranee alla scuola.

Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e le diarie spettanti ai componenti della Commissione che non appartengono al personale della scuola, sono a carico della scuola.

Art. 231.

Le scuole ed i corsi istituiti da istituzioni di pubblica beneficenza che hanno obbligo per le loro tavole di fondazione di concorrere alla istruzione della classe operaia godranno del trattamento assicurato dai precedenti articoli alle scuole libere.

Il sussidio da stabilirsi annualmente per queste scuole varierà fra il quinto e il terzo della spesa complessiva e potrà essere sospeso o negato quando non siano osservate le disposizioni dei precedenti articoli o quando le ispezioni didattiche o i risultati degli esami dimostrino il cattivo andamento o l'insufficiente rendimento didattico della scuola o dei corsi sussidiati.

Dei motivi della sospensione e del rifiuto viene informato anche il Ministero dell'interno.

Art. 232.

Il Ministero dell'industria e del commercio pubblica ogni anno nel Bollettino ufficiale e trasmette a tutte le Amministrazioni interessate l'elenco di tutte le scuole industriali Regie o dichiarate sedi di esami con effetti legali perchè nell'assunzione del personale tecnico per le aziende dello Stato sia tenuto conto della clausola di preferenza stabilita dall'art. 4 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896.

La detta clausola di preferenza deve essere riportata negli inviti di asta nei capitolati diversi e nei contratti relativi a lavori ed a forniture da eseguire per conto dello Stato o d'altre amministrazioni pubbliche.

TITOLO VII.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 233.

Le norme del presente regolamento sono applicabili alle scuole alle quali si sia provveduto con leggi speciali in quanto non siano contrarie alle disposizioni delle leggi stesse.

Art. 234.

Nei limiti delle disponibilità del bilancio ed in relazione all'importanza e natura delle scuole ed alle esigenze dell'industrie nazionali il ministro può affidare a titolo di missione ai diret-

tori, agli insegnanti e al personale tecnico delle scuole industriali l'incarico di frequentare determinati opifici e stabilimenti industriali, italiani ed esteri.

La missione si esplica di regola durante il periodo delle vacanze.

Art. 235.

Ai titolari non aventi diritto a trattamento di riposo che, dopo aver compiuto almeno dieci anni di servizio, cessino per ragioni di età o di malattia di far parte del ruolo della scuola o siano dispensati dall'ufficio, il ministro ha facoltà di concedere per una volta tanto un sussidio non superiore a tanti dodicesimi di stipendio, per quanti sono gli anni di servizio.

Eguale trattamento può essere accordato al personale incaricato che abbia prestato più di dieci anni di servizio continuativo.

La liquidazione è fatta in base allo stipendio percepito nell'ultimo anno non compresi gli assegni personali.

Il pagamento grava per un terzo sul bilancio della scuola e per la parte rimanente è a carico del Ministero.

Art. 236.

Il ricorso gerarchico contro provvedimenti relativi all'istruzione industriale, i quali non siano per la loro natura definitivi deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa del provvedimento all'interessato.

Per coloro ai quali il provvedimento non debba essere comunicato direttamente, il termine decorre dalla pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale.

Art. 237.

Il Ministero previo parere del Consiglio superiore dell'istruzione industriale procederà ad una revisione della classificazione delle scuole industriali per renderla conforme alle disposizioni del presente regolamento tenendo conto dei risultati compiuti dalle scuole, delle esigenze dell'ambiente e dei mezzi di cui le singole scuole possono disporre.

Il Ministero comunicherà agli Enti locali le proposte che rendono necessario un aumento di contributi od un ordinamento della scuola diverso dall'attuale, affinchè essi possano formulare le opportune deliberazioni.

Se un accordo non intervenga potranno applicarsi alle scuole le disposizioni dell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 238.

Le modificazioni eventuali nella classificazione di una scuola non implicano necessariamente un cambiamento nel Consiglio di amministrazione. I Consigli di amministrazione attualmente in carica continuano nelle loro funzioni fino al termine per il quale sono stati nominati.

Le modificazioni delle piante organiche saranno comunicate previamente ai Consigli d'amministrazione per avere il loro parere al riguardo.

Art. 239.

Quando in seguito alle modificazioni di piante organiche una cattedra venga divisa, il titolare della cattedra potrà conservare uno degli insegnamenti od anche optare per la conservazione degli insegnamenti prima riuniti.

Se insegnamenti affidati a titolari e prima separati siano riuniti in una sola cattedra, ciascuno dei titolari è mantenuto in servizio conservando le funzioni attuali e tutti i diritti ad esso inerenti.

Art. 240.

Gli attuali insegnanti, con nomina stabile, delle discipline che nella nuova pianta organica della scuola sono indicate fra quelle che debbono essere affidate per incarico, conservano il grado di professore titolare in soprannumero.

Agli insegnanti stessi sono conservati i diritti e lo stipendio in base al precedente ordinamento della scuola.

Ai professori titolari di discipline, che non siano più comprese nel nuovo ordinamento didattico della scuola, si applicano le disposizioni dell'art. 125.

Le disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo si applicano anche all'altro personale stabile della scuola.

Art. 241.

A coloro che, per effetto dei precedenti articoli, assumono un ufficio per il quale sia stabilito uno stipendio minore di quello precedentemente percepito, viene corrisposta, a titolo di assegno personale, la differenza fra lo stipendio che godevano e quello che ad essi spetta nel nuovo ufficio.

Art. 242.

Per regolare tutti i casi di diritto transitorio nei riguardi sia del personale che degli alunni delle scuole non contemplati nel presente regolamento provvederà il ministro, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione industriale.

Art. 243.

Nel caso di trasformazione di ordinamento della scuola i professori titolari che abbiano i requisiti richiesti prendono il loro posto nel ruolo organico della scuola trasformata e conservano i loro diritti di carriera.

I professori titolari che non abbiano i requisiti necessari ad occupare un posto nel ruolo organico della nuova scuola, saranno trasferiti possibilmente ad altra corrispondente al primitivo ordinamento e intanto si applicheranno ad essi le disposizioni di cui all'art. 125.

Art. 244.

In via affatto transitoria, e fino ad un anno dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, i supplenti e gl'incaricati che attualmente occupano cattedre di titolare potranno essere nominati titolari, qualora abbiano insegnato la stessa materia per un periodo di almeno sette anni, su proposta del direttore, sentito il collegio degli insegnanti e su parere favorevole della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione industriale, debitamente integrata, previa esibizione dei titoli scientifici e didattici da presentarsi dagli interessati.

Art. 245.

Per quanto non è previsto dalle disposizioni del presente titolo, provvederà il Ministero, caso per caso, udito, ove occorra, il parere della Giunta del Consiglio superiore per l'istruzione industriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Il numero 1315 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 giugno 1913, n. 693, ed il rela-

tivo regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 489;

Veduti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno e col Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778 sono estesi, con le modificazioni stabilite nei seguenti articoli, la legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. esercito, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 489.

Art. 2.

Le attribuzioni assegnate dalla legge e dal regolamento alle prefetture saranno esercitate dalle autorità politiche di seconda istanza e quelle di cui agli articoli 110 e 111 del regolamento anche dalle autorità politiche distrettuali.

Art. 3.

Le designazioni spettanti ai Consigli provinciali ed alle Deputazioni provinciali ai sensi dell'art. 8 della legge s'intendano demandate, fino alla ricostituzione delle rappresentanze elettive delle Provincie annesse, alle Giunte provinciali straordinarie le quali potranno scegliere i delegati provinciali, membri civili delle Commissioni di requisizione, sia tra i propri membri sia tra quelli delle Deputazioni (Giunte) comunali dei territori assegnati alle rispettive Commissioni.

Per il Comune di Trieste le suddette designazioni spettano rispettivamente al Consiglio comunale e alla Giunta municipale.

L'indennità personale da corrispondere ai delegati provinciali secondo l'art. 105 del regolamento, sarà stabilita dalle rappresentanze cui spettano le nomine dei delegati stessi.

Art. 4.

All'iscrizione alle Camere di commercio, richiesta dagli articoli 8, 32 e 39 del regolamento equivale l'autorizzazione all'esercizio delle industrie indicate negli articoli stessi, da comprovarsi mediante il certificato industriale od altro documento rilasciato dalla autorità industriale.

Art. 5.

All'art. 20 della legge, ed altri articoli 28 e 45 del regolamento, sono sostituite le seguenti disposizioni;

« Per le mancate presentazioni dei quadrupedi e degli autoveicoli alle rispettive riviste, i commissari militari redigeranno tanti verbali separati quanti sono i proprietari contravventori. A rivista ultimata verrà compilato, per ciascun distretto politico e Comune con proprio statuto, un elenco in duplice copia dei proprietari a cui detti verbali si riferiscono.

« Una copia di questi elenchi resterà presso il Comando di corpo d'armata che li ha redatti, l'altra sarà trasmessa, insieme a tutti i verbali individuali, alle competenti antorità politiche di prima istanza.

« Le stesse cureranno che a ciascun proprietario sia notificata la contravvenzione che lo riguarda, e terranno depositati nei propri uffici i relativi verbali per 30 giorni, a decorrere da quello in cui fu eseguita ciascuna notificazione.

« L'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro il termine anzidetto, nell'ufficio dell'autorità politica, oppure mediante vaglia postale intestato alla stessa, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda commisurata per la rispettiva contravvenzione, e il triplo ove sia recidivo. Trascorsi i 30 giorni saranno inviati all'autorità giudiziaria i soli verbali relativi a quei contravventori che non hanno adempiuto a tale prescrizione. Gli altri saranno passati all'archivio.

Le disposizioni del precedente comma valgono anche per le altre contravvenzioni contemplate dall'art. 18 della legge.

Nei territori in cui non sia applicato il Codice di procedura penale del Regno, la cognizione delle contravvenzioni è demandata alle autorità politiche di prima istanza.

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 25 del regolamento è modificato come segue:

« I proprietari degli stalloni privati approvati per servizio pubblico, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 della legge, dovranno presentare al commissario militare il certificato di autorizzazione per i rispettivi stalloni alla monta pubblica per l'annata in corso (licenza di monta) ».

Art. 7.

La prima parte dell'art. 38 del regolamento è modificata come segue:

« La rivista avrà luogo di massima, nei capiluogo dei distretti politici ».

Art. 8.

All'art. 118 del regolamento è sostituito quanto segue:

« Tutti i registri e stampati prescritti dovranno essere provveduti e compilati entro un termine da stabilirsi dal Ministero della guerra ».

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 6 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DI SCALEA — BERTINI.

Visto, *Il guardasigilli*: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto

N. 2160. Regio decreto 22 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, vengono apportate modificazioni al decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1012, relativo all'Istituto professionale « Omar », in Novara.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 ottobre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bucine (Arezzo).

SIRE

A causa di discordie sorte tra i componenti il Consiglio comunale di Bucine, e delle difficoltà finanziarie in cui si dibatteva l'azienda, dodici consiglieri, compreso il sindaco, sui venti assegnati per legge, hanno rassegnato le dimissioni, per cui il prefetto, dopo infruttuosi tentativi di composizione della crisi, ha dovuto affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non essendo ora possibile, nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, indire subito i comizi per le elezioni suppletive, giusta l'art. 280 della legge comunale e provinciale mentre invece occorre, senza ulteriore indugio, conferire più ampi poteri allo straordinario amministratore perchè possa adeguatamente provvedere alle esigenze dei servizi, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 settembre c. a., provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bucine, in provincia di Arezzo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Silvio Maestrelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 4 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI

Relazione di S E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Assemini (Cagliari).

SIRE!

Un'inchiesta disposta dal prefetto di Cagliari sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Assemini, contro la quale si era determinata una vivace agitazione popolare, che aveva avuto seguito di manifestazioni e reclami, ha posto in luce numerose e gravi irregolarità.

L'inquirente ha difatti riscontrato partigianerie ed irregolarità nelle concessioni dei terreni di proprietà comunale, tollerate notevoli usurpazioni sui terreni stessi, arbitrari e partigiani i criteri seguiti nella applicazione delle tasse, gli uffici in completo disordine, irregolare la contabilità, critica la situazione finanziaria dell'Ente e particolarmente quella di cassa, negletti in genere tutti i pubblici servizi con grave malcontento e pregiudizio della popolazione.

Contestati tali addebiti all'Amministrazione, questa ha presentato controdeduzioni insufficienti e spesso non attendibili.

E poichè il malcontento popolare contro gli amministratori tuttora perdura, e si è manifestato anche recentemente con un tentativo di chiusura della casa municipale, si rende indispensabile, anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 17 corrente, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Assemini, in provincia di Cagliari è sciolto.

Art. 2.

Il signor gr. uff. dott. Luigi Zazo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 4 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Maggiori.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Bosco cav. Andrea, maggiore amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 23 luglio 1922.

Primi capitani.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Lena cav. Sante, primo capitano amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 27 luglio 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Grassi Pietro, capitano amministrazione, collocato in aspettativa, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 15 febbraio 1922.

Pisoni Luigi, capitano di amministrazione, collocato in aspettativa, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 21 giugno 1922.

IMPIEGATI CIVILI

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELLA GUERRA

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 23 febbraio 1922

Fanelli gr. uff. Giacomo, vice direttore generale, è collocato a riposo, dal 1° aprile 1922 col grado onorifico di direttore generale.

Archivisti ed applicati
delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 24 aprile 1922

Caniglia Salvatore, applicato, accetta la dimissione dall'impiego dal 1° giugno 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Capozzi Nicola, capitano, collocato in posizione ausiliaria per ragioni di età dal 17 novembre 1921.

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Richard Giacinto, capitano, collocato in posizione ausiliaria per ragioni di età, dal 9 settembre 1921.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 27 luglio 1922:

De Vita Raffaele, brigadiere generale, cessa d'essere a disposizione Ministero colonie, dal 16 luglio 1922.

Con R. decreto del 27 luglio 1922:

De Gaspari cav. Oreste, brigadiere generale, cessa dal comando della brigata Parma, ed è collocato a disposizione Ministero colonie, dal 16 luglio 1922.

Con R. decreto del 27 luglio 1922

Scoponi cav. Giuseppe, brigadiere generale, collocato per età in posizione ausiliaria speciale, dal 1° settembre 1922.

Arma dei carabinieri Reali

Maggiori

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Mondelli cav. Costantino, maggiore in aspettativa. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 23 luglio 1922.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Poggi cav. Giulio, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 14 giugno 1922.

Capitani.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Giannoni Matteo, capitano in aspettativa. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 15 luglio 1922.

Tenenti.

Con R. decreto del 13 luglio 1922:

Bosia Giuseppe, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio effettivo dal 18 giugno 1922.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Vergara Vincenzo, colonnello. Il R decreto in data 26 giugno 1922 che collocava a riposo il predetto ufficiale con il grado di tenente colonnello è revocato e considerato come non avvenuto. Collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 16 agosto 1922.

Maggiori

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Pomponi Felice, maggiore, in posizione ausiliaria speciale, revocato e considerato come non avvenuto il decr to 11 luglio 1920 nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria speciale.

Capitani

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Ballanti Zaccheo, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° settembre 1922.

Curgiolu Enrico, capitano, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° settembre 1922.

DIREZIONE GENERALE
della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ELENCO dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 0/0 di credito comunale e provinciale, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 5 e 6 ottobre 1922.
(La decorrenza degli interessi cessa col 1° gennaio 1923).

61	192	265	322	341
661	925	914	1039	1067
1213	1270	1280	1335	1434
1458	1483	1592	1612	1652
1659	2025	2127	2152	2247
2250	2334	2355	2362	2388
2469	2471	2528	2567	2609
2782	2784	2790	3101	3288
3313	3468	3531	3561	3594
3718	3898	3905	4113	4128
4232	4284	4537	4568	4642
4655	4896	4905	5143	5259
5395	5426	5455	5809	5830
5900	5962	6173	6261	6361
6370	6403	6646	6653	6776
6870	6936	7129	7182	7277
7383	7570	7606	7622	7656
7712	7766	7849	8010	8031
8093	8097	8241	8572	8659
8845	8915	9033	9094	9129
9257	9431	9446	9460	9481
9898	10000	10185	10583	10750
10753	10789	10922	10975	11277
11391	11528	11604	11618	11645
11649	11712	11925	11989	12033
12053	12141	12216	12226	12394
12464	12488	12574	12583	12635
12665	12702	12739	12769	12817
12818	13072	13335	13374	13487
13742	13825	13841	13858	13957
14004	14075	14082	14112	14201
14253	14358	14378	14452	14555
14566	14570	14665	14757	14866
14877	15161	15541	15626	15904
15916	16001	16117	16211	16279
16327	16352	16456	16911	17164
17277	17304	17661	17880	18018
18029	18291	18350	18418	18464
18583	18804	18853	18870	18975
19128	19319	19485	19549	19661
19795	19952	19976	19998	20012
20054	20064	20083	20157	20161
20195	20294	20672	20677	20792
20794	20840	21034	21062	21160
21218	21295	21341	21445	21457
21477	21586	21716	21807	21897
21914	22025	22227	22307	22462
22515	22774	22785	22928	22945
22969	22977	22999	23137	23253
23309	23350	23439	23552	23623
23639	23669	23727	23729	23835
23847	23910	24075	24145	24191
24408	24490	24505	24602	24619
24701	24769	24828	25139	25368
25813	25901	25938	25960	26051
26243	26257	26357	26432	26569
26578	26765	26768	26899	26957
26965	27068	27081	27437	27476
27477	27733	27803	28159	28181
28536	28563	28621	28641	28752
28855	28857	29124	29152	29317
29351	29380	29575	29796	29868
29909	30016	30041	30051	30066
30161	30215	30423	30519	30567
30644	30920	31067	31125	31174
31253	31417	31455	31471	31480
31515	31519	31619	31693	31698
31775	31976	31992	32030	32032
32043	32304	32340	32444	32448
32534	32567	32736	32817	32884
32888	33051	33232	33238	33546
33591	33690	33749	33768	33951
34076	34303	34336	34346	34409
34454	34529	34661	34756	34761
34828	35102	35114	35184	35185
35304	35305	35432	35485	35506
35588	35828	35921	36106	36117
36141	36151	36183	36286	36325
36331	36337	36345	36397	36437
36549	36661	36663	36911	36973
36999	37029			

Titoli da cinque cartelle

108	131	156	165	320
401	451	589	596	696
848	1034	1220	1309	1445
1522	1580	1709	1722	1864
1877	2019	2322	2333	2490
2843	3019	3133	3229	3259
3288	3359	3401	3545	3601
3640	3684	3720	3727	3742
3768	3793	3813	3848	4111
4204	4229	4239	4320	4348
4381	4420	4449	4602	4722
4728	4803	4805	5020	5105
5141	5277	5614	5767	5913
5952	6019	6025	6252	6286
6380	6543	6584	6653	6897
6928	7045	7050	7106	7253
7319	7361	7402	7647	7687

Titoli da dieci cartelle

63	187	189	209	280
396	430	450	455	550
791	853	862	894	1052
1183	1416	1439	1500	1606
1644	1774	1892	2048	2054
2195	2203	2211	2250	2304
2411	2807	2908	2925	2927
3024				

Quantità dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 °/₀ di credito comunale e provinciale, sorteggiati nelle precedenti estrazioni, bruciati perchè rimborsati da questa direzione generale:

Titoli unitari n. 187
» quintupli n. 33
» decupli n. 16

Totale n. 236

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
Roma, 6 ottobre 1922.

Per il direttore generale
De Gubernatis.

Il direttore capo della ragioneria
Lovecchio.

V. Per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti
Baroni.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Direzione generale degli Istituti di previdenza

ELENCO delle pensioni e delle indennità conferite ai sanitari, loro vedove ed orfani dal Consiglio d'amministrazione, ed ammesse a registrazione dall'ufficio di riscontro della Corte dei Conti durante il 1° trimestre 1922 a carico della Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari

Pensioni dirette

Sivori Giovanni L. 5'39 — Ceresoli Cesare L. 4019 06 — Caccia Ettore L. 3'00 — Rainone Alfonso L. 2756 — Cervio Erminio L. 2063 — Amadei Eliseo L. 1642 — Cavanna Giuseppe lire 1581 — Clementi Pietro L. 1410 — Gaudi Ettore L. 1366 — Castellano Antonio L. 954 — Benigni Cesare L. 731.

Pensioni indirette

Barricelli Giulia, ved. Barricelli Giovanni, L. 1500 — Passeroni Efisia, ved. Ibba Felice, L. 1500 — Abbaticcola Ginevra, vedova Fedele Enrico, L. 1353.48 — Balzaneti Carlotta, vedova Sciena Pietro, L 1147.50 — Costantini Lucia, ved. Spitilli Luigi, L 1023,35 — Ugenti Maria, ved. Loizzi Giuseppe, lire 943.83 — Florio Valentina Carolina, ved. La Selva Antonio, L. 931.80 — Viglino Teresa, ved. Scaravelli Giovanni, L. 903 — Coppaloni Maria, ved. Musatti Emilio, L. 900 — Sebastiani Olga, ved. Sivieri Enrico, L. 900 — Pollera Assunta, ved. Giorgetti Emilio, L. 900 — Negro Clelia, ved. Bassi Giovanni, lire 866.50 — Mazza Giuseppina, ved. Gazzano Pietro, L. 841.65 — Franceschini Alfonsina, ved. Cavallina Gaspare, L. 785.50 — De Giuli Teresa, ved. Vai Carlo, L. 640 — Donadio Ersilia, ved. Lajola Domenico, L. 527,50 — Campochiaro Rosa, vedova Spitari Andrea, L. 388,50 — Campanini Marcella, ved. Iung Arturo L. 265.

Indennità indirette

Miele Maria, Osvaldo e Carmela, orfani dott. Miele Pietro, L. 2836,15 — Tinebra Angela, ved Tinebra Nicolò, L. 2219,30 — Doria Carlotta, ved Spadaro Francesco, L. 1908,88 — Ramarini Maddalena, ved. Macedonio Giuseppe, L. 1189.13 — Ventimiglia Francesca, ved. Sandulli Adelchi, L. 870.05.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

ERRATA-CORRIGE

A pagina 2509 della *Gazzetta ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1922 alla colonna 2ª del numero iscrizioni sono da farsi le seguenti rettifiche perchè trascritte errate dalla stampa:

1. La seconda intestazione: 3,50 % numero 695637, per la propr. Morizio Nicola, ecc., rendita L. 350 - deve dire numero 695837, ecc.

2. La terza intestazione: consolidato 5 % numero 7?218, Labianca Emilia, ecc., rendita L. 40, deve essere numero 782 8, ecc.

3. La undecima intestazione: 3,50 % numero 738738. Di Franco Giuseppe, ecc., rendita L. 217 - deve essere numero 738788, ecc.

A pagina 2510 della stessa *Gazzetta ufficiale* alla stessa colonna ed a quella delle intestazioni sono da farsi le seguenti rettifiche perchè errate come sopra:

1. Alla quarta intestazione: consolidato 5 % numero 186478, Vitale Giuseppina Magia, ecc. - deve essere, n. 183478, Vitale Giuseppina Maria, ecc.

2. Alla undecima intestazione: consolidato 5 % numero 156821, De Luca Concetta, ecc. rendita L. 120 - deve dire numero 156321, ecc.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Trevenzuolo, in provincia di Verona, e nel comune di Gambellarco, in provincia di Vicenza, è stato, con decreto del 17 corrente ottobre, esteso a detti Comuni, il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 16 ottobre 1922

(Art. 39 del Codice di commercio

	Media		Media
Parigi	180 05	Dinari	—
Londra	106 13	Corone iugoslave	—
Svizzera	440 60	Belgio	167 47
Spagna	36: 75	Olanda	9 26
Berlino	0 868	Pesos oro	19 53
Vienna	0 033	Pesos carta	8 56
Praga	23 93	New York	23 93

Oro 461 73

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 195	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		—
5 % netto	80 61	—

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.